

Relazione sulle controdeduzioni

Pareri, osservazioni e controdeduzioni

Premessa

Il presente documento riporta le sintesi delle osservazioni sulla bozza di proposta di nuovo Piano provinciale delle cave (nel seguito Proposta), che sono state presentate alla Provincia entro il termine del 29.7.2013 dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 8.8.1998, n. 14 e s.m. (nel seguito Legge); ognuna di esse è corredata sia delle controdeduzioni, elaborate sulla base di specifici indirizzi determinati dagli Amministratori, che delle eventuali variazioni che l'accoglimento della stessa comporterà al testo originario di ogni documento facente parte della Proposta, qualora il Consiglio provinciale le approvi.

Nel presente documento trovano riscontro anche le osservazioni presentate nell'ambito del processo partecipativo attuato in conformità alle norme in materia di VAS ed i pareri delle autorità competenti di cui all'art. 7, comma 5, della Legge.

La documentazione integrale relativa alle osservazioni ed ai pareri pervenuti è archiviata presso il competente Ufficio provinciale.

I singoli documenti acquisiti sono riassunti e controdedotti in ordine cronologico di arrivo.

Una delle osservazioni e uno dei pareri sono pervenuti oltre il citato termine e, sebbene formalmente viziati, sono stati ugualmente presi in considerazione.

Sono state valutate come accoglibili le osservazioni coerenti con i seguenti indirizzi:

* conformità con gli indirizzi di pianificazione approvati dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 133 del 3.4.2012;

* conformità con i criteri operativi per la determinazione degli ambiti territoriali estrattivi, così come riportati nel paragrafo VI.4 della Relazione tecnica;

* conformità con le seguenti linee guida di accettabilità:

- 1) devono essere accolte le osservazioni che richiedono la correzione di meri errori materiali;
- 2) possono essere accolte, anche solo in parte, proposte relative a permutate di aree estrattive e/o di recupero, a parità di superficie, con caratteristiche migliori;
- 3) devono essere accolte, anche solo in parte, le osservazioni che richiedono specificazioni di dettaglio delle modalità di coltivazione e/o di recupero finale, purchè le modifiche non provochino confusioni o difficoltà interpretative;
- 4) non possono essere accolte le proposte relative ad aree nuove, ovvero non già segnalate dall'osservante nella fase di valutazione di cui al paragrafo VI.5 della Relazione tecnica, in quanto eccedenti le necessità di approvvigionamento dei fabbisogni pianificati;
- 5) possono essere accolte, anche solo in parte, le osservazioni che forniscono dati e informazioni integrativi su proposte di aree già segnalate nella fase di valutazione di cui al paragrafo VI.5 della Relazione tecnica, purchè le caratteristiche comunicate risultino in possesso del segnalante e/o dell'area entro il 29.7.2012 (e non siano state segnalate dall'interessato entro il termine fissato per mero errore materiale);
- 6) devono essere valutate come proposte riferite ad aree nuove quelle riguardanti localizzazioni o interventi relativi a segnalazioni già presentate dall'osservante nella fase di valutazione di

cui al paragrafo VI.5 della Relazione tecnica.

Si ricorda che la Proposta, costituita da Relazione tecnica, Normativa tecnica, Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Studio di incidenza sui Siti di Natura 2000, è stata depositata in segreteria il 29.5.2013 ed è stata resa disponibile a tutti gli interessati presso gli Uffici preposti dell'Amministrazione Provinciale, come da avviso affisso all'Albo Pretorio della Provincia e pubblicato anche su due organi di stampa; gli stessi documenti sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Cremona e sono riportati anche nel sito regionale SIVAS, allo scopo di consentirne l'agevole accesso da parte di tutti gli stakeholder. Si è così adempiuto a quanto previsto in materia dall'art. 7 della Legge, nonché dalla D.G.R.L. n. 11347 del 10/2/2010, garantendo la più ampia possibilità di valutazione della Proposta da parte di tutti i soggetti interessati e di presentazione di eventuali osservazioni al riguardo.

I soggetti che hanno fatto pervenire osservazioni o pareri, in seguito alla pubblicazione della Proposta, sono i seguenti:

Pareri

1. Comune di Crotta d'Adda
2. Consorzio Parco regionale Oglio sud
3. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia
4. Consorzio di bonifica Navarolo
5. Comune di Formigara (pervenuto oltre il termine)

Osservazioni

1. CAVA ISOLOTTO ERFINI TERESA S.R.L.
2. CASTELEDIL S.R.L.
3. SOCIETA' AGRICOLA ALBERT S.R.L.
4. FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A.
5. LA ROVERE SCAVI S.R.L.
6. PACCHIOSI DRILL S.P.A.
7. IDELFONSO MAFFEI STANGA
8. ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. (ATE g17)
9. F.LLI DE POLI S.R.L.
10. CAVA ISOLOTTO ERFINI TERESA S.R.L.
11. ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. (ATE g16)
12. CAVA ISOLOTTO ERFINI TERESA S.R.L. (Cascina Galvagnino)
13. CREMA STRADE ESCAVAZIONI S.R.L. (Cascina Galvagnino)
14. LA.I.CA. S.R.L.
15. ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
16. PETRANCA IMMOBILIARE
17. CASANOVA S.R.L.
18. ROSSINI F.LLI S.N.C.
19. DAMIANI CARLO
20. CIRCOLI LOCALI PARTITO DEMOCRATICO
21. SOMFER S.R.L.

22. SO.RO. S.R.L.

23. VEZZOLA S.P.A. (pervenuta oltre il termine)

24. MICROSTONE S.R.L.

25. NUOVA DEMI S.P.A.

Nel complesso, le osservazioni contengono richieste di inserimento di ulteriori volumi ordinari pari a m³ 9.363.000 per il settore sabbia e ghiaia, a cui si aggiungono m³ 500.000 per il settore argilla; i nuovi ATE segnalati sono 7, tutti relativi al settore sabbia e ghiaia.

L'accoglimento delle osservazioni, così come riportato nelle pagine che seguono, è destinato a rendere necessarie alcune modifiche ai documenti costituenti la Proposta, che tuttavia non configurano l'obbligo di assoggettare i documenti emendati ad una nuova istruttoria, in quanto tali modifiche sono valutate come non significative dall'Autorità competente in materia di VAS e dai gestori delle aree di rete Natura 2000 potenzialmente interessate.

PARERE N. 1

DATA 22.07.2013

PROTOCOLLO 91917

SOGGETTO OSSERVANTE Comune Crotta d'Adda

OGGETTO parere di competenza sulla Proposta

CONTENUTO

Chiede di prendere in considerazione la possibilità di riesaminare l'area segnalata da Idelfonso Maffei Stanga in comune di Crotta d'Adda (oggetto dell'osservazione n. 7).

CONTRODEDUZIONI

L'area è stata riesaminata, anche alla luce dei nuovi dati forniti dal proprietario dell'area: seppur ridimensionata, l'area segnalata è stata pianificata come ATEg35.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Sono descritte al termine delle controdeduzioni all'osservazione n. 7, a cui si rimanda.

PARERE N. 2

DATA 26.07.2013

PROTOCOLLO 94088

SOGGETTO OSSERVANTE Parco Regionale Oglio Sud

OGGETTO parere di competenza sulla Proposta

CONTENUTO

Esprime parere favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- 1) redigere la valutazione d'incidenza relativa ai singoli piani di coltivazione che potenzialmente potrebbero provocare effetti negativi sui siti della Rete Natura 2000 (ATE a2 e Pg8);
- 2) le attività di cantiere per la realizzazione degli interventi, laddove prossime o interne ai confini dei Siti Natura 2000, non potranno avvenire nei periodi riproduttivi delle specie ornitiche.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Poichè lo Studio d'incidenza non ravvisa elementi che possano indurre alla redazione di Studi d'Incidenza dedicati ad entrambi gli ambiti richiamati, il contenuto del parere non è condiviso (salvo che dal Decreto di espressione di Valutazione d'Incidenza positiva, emanato dalla competente Autorità regionale, esse siano espressamente prescritte).
- 2) Poichè non sono pianificate aree di servizio poste a distanza inferiore a 3 Km dai Siti Rete Natura 2000 o interne ad essi, il contenuto del parere non è condiviso.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

PARERE N. 3

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94804

SOGGETTO OSSERVANTE Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia

OGGETTO parere di competenza sulla Proposta

CONTENUTO

Chiede di essere coinvolta, mediante l'espressione di pareri, nella fase autorizzativa o nella fase di approvazione del progetto d'ambito relative alle nuove aree estrattive pianificate dalla Proposta che ricadono, per la maggior parte, in zone a rischio archeologico: in particolare, l'ATEa8, l'ATE g30, l'ATEg31 l'ATEg32, l'ATEg33, l'ATEg34 e le cave di prestito Pg2, Pg4, Pg5, Pg6, Pg8.

CONTRODEDUZIONI

Purchè i pareri di cui trattasi non configurino la pratica impossibilità di procedere all'esercizio dell'attività estrattiva, il contenuto del parere è condivisibile; poichè gli aspetti istruttori non hanno riscontri diretti negli elaborati costituenti la Proposta, sarà compito del competente Settore provinciale assicurare il coinvolgimento oggetto del parere, mediante apposite richieste alla Soprintendenza.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

PARERE N. 4

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94745

SOGGETTO OSSERVANTE Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano

OGGETTO parere di competenza sulla Proposta

CONTENUTO

Esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- 1) qualora siano interessati canali appartenenti alle reti idrauliche consortili, sia di colo che irrigue, la distanza dell'area di scavo dal ciglio dei canali non deve essere inferiore alla profondità di scavo, e comunque non minore di 4 metri;
- 2) in generale, per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche o di risorgenza, dovrà inoltre essere rispettato il D.C.R. n. VII/402 del 15.01.2002 che fissa in 20 l/s per ettaro il limite massimo della portata che può essere recapitata nella rete scolante esistente, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

CONTRODEDUZIONI

- 1) La proposta di prescrizione merita di essere accolta, mediante la seguente modifica dell'art. 11 della Normativa tecnica: "Le distanze, misurate in orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione, che devono essere mantenute tra gli scavi a cielo aperto e in sotterraneo ed opere e manufatti, fatte salve disposizioni di legge più restrittive, sono le seguenti: m 10 da strade di uso pubblico non carrozzabili; m 20 da strade di uso pubblico carrozzabili e autostrade, corsi d'acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di linee elettriche o telefoniche, edifici pubblici o privati non disabitati; m 50 da ferrovie, difese idrauliche, acquedotti, oleodotti, gasdotti, monumenti nazionali. In sede di autorizzazione possono essere concesse deroghe a tali distanze, a condizione che i titolari della proprietà e/o della gestione delle opere o

dei manufatti siano favorevoli.".

- 2) La proposta di prescrizione non deve essere accolta in quanto non attinente alla pianificazione mineraria.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

PARERE N. 5

DATA 05.08.2013 (oltre il termine concesso)

PROTOCOLLO 97152

SOGGETTO OSSERVANTE Comune di Formigara

OGGETTO parere di competenza sulla Proposta (ATE g30)

CONTENUTO

In merito all'ATEg30:

- 1) ritiene necessario che, a fine coltivazione, la destinazione sia di carattere ludico ricreativo e di socializzazione (piscina naturale, zone di fitodepurazione, attività di itticoltura biologica, ...);
- 2) per quanto riguarda il trasporto del materiale, chiede che vengano prescritti, a carico del soggetto attuatore, i seguenti interventi:
 - 2a) obbligo di ristrutturazione conservativa e successiva asfaltatura delle strade interessate dal traffico pesante prima del termine dell'attività di escavazione;
 - 2b) assunzione dell'urbanizzazione, consistente nella realizzazione di un nuovo tronco stradale a collegamento della strada "delle risaie" con la "SP n. 13".

CONTRODEDUZIONI

- 1) Poichè, ai sensi dell'art. 4, comma 2., lettera f) della Legge, è delegata ai Comuni la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento, questo contenuto del parere è necessariamente condiviso, a condizione che venga dimostrata la coerenza tra la proposta destinazione finale ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato (di cui all'art. 52 della Normativa tecnica) e le previsioni degli altri strumenti di programmazione locale, in particolare il PTC del Parco Adda sud e il PGT comunale.
- 2a) Questo contenuto del parere è condivisibile, seppur più attinente alla fase di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 15 della Legge.
- 2b) Questo contenuto del parere è condivisibile, seppur più attinente alla fase di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 15 della Legge.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

- 1) Qualora venga dimostrata la coerenza con gli altri strumenti di programmazione locale, nella Relazione tecnica dovrebbero essere apportate le necessarie correzioni, a partire dal paragrafo VIII; nella Normativa tecnica, la scheda dovrebbe essere adeguatamente corretta (destinazione finale: uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato); nel Rapporto ambientale e nella Sintesi non tecnica dovrebbe essere aggiornata la destinazione finale, che l'Autorità proponente per la VAS valuta essere non significativa rispetto alla proposta originaria (per cui

non è dovuta la pubblicazione della versione aggiornata di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica).

- 2a) Nella Normativa tecnica, la scheda dovrebbe essere adeguatamente corretta, aggiungendo al campo "Altre prescrizioni per il recupero finale" la seguente prescrizione: "prima del termine dell'attività di escavazione, le strade interessate dal traffico pesante fino all'innesto con la S.P. n. 13 devono essere riassestate e riasfaltate."
- 2b) Nella Normativa tecnica, la scheda dovrebbe essere adeguatamente corretta, aggiungendo al campo "Altre prescrizioni per la coltivazione" la seguente prescrizione: "all'inizio dell'attività di escavazione deve essere realizzato un collegamento stradale tra la strada che risale la scarpata principale dell'Adda circa 200 m a nord del cimitero di Formigara con il nuovo tracciato della SP n. 13".

OSSERVAZIONE N. 1

DATA 18.07.2013

PROTOCOLLO 90931

SOGGETTO OSSERVANTE Cava Isolotto Erfini Teresa S.r.l.

OGGETTO ATEg4 Crema

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti precisazioni:

- 1) "si precisa che su tutta l'area oggetto di coltivazione, riportata nella presente scheda di piano, potranno essere autorizzati fino ad un massimo di 1.500.000 metri cubi. Nel conteggio si intendono comprese le volumetrie già autorizzate al 05/07/2013 che ammontano a metri cubi 1.233.470".
- 2) "i volumi autorizzati al 05/07/2013 che non potranno essere per qualsiasi ragione cavati nelle aree identificate dalla Deliberazione del Consiglio regionale 27 Maggio 2003 n. 7/804 oltre a Comunicato regionale 30 Giugno 2003 n. 91 e dalla Deliberazione del Consiglio regionale 6 Aprile 2004 n. 7/994 dovranno essere reperiti nell'area identificata dalla lettera a riportata nella presente scheda di piano. La richiesta di ricollocazione dei volumi dovrà essere supportata da idoneo progetto redatto secondo la normativa vigente".

CONTRODEDUZIONI

- 1) La precisazione, di per sè pleonastica, in quanto relativa a calcoli volumetrici già analiticamente esposti nella Relazione tecnica, sarebbe sicuramente fonte di confusioni in sede di applicazione del nuovo Piano cave, per cui non merita di essere accolta.
- 2) La precisazione è del tutto superflua nel merito, mentre nella formulazione richiama una "ricollocazione dei volumi" che il nuovo Piano cave non prevede e che sarebbe sicuramente fonte di confusioni in sede di applicazione del nuovo Piano cave, per cui non merita di essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 2

DATA 22.07.2013

PROTOCOLLO 91630

SOGGETTO OSSERVANTE Casteledil S.r.l.

OGGETTO ATEg7 Castelleone

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) stralcio della porzione nord-est dal Piano cave, settore appartenente alla Fase 1 ove si prevede il termine dell'attività estrattiva entro il 31/12/2013 e dove verrà in seguito avviato il recupero ambientale del sito all'uso agricolo;
- 2) variazione di destinazione d'uso per la zona sud-est da "area estrattiva contenente le aree di cava" a "aree di servizio (impianti, stoccaggi e strutture)" così da permettere l'installazione di un

impianto di trattamento e vagliatura del materiale cavato.

CONTRODEDUZIONI

- 1) L'esclusione dell'area indicata dall'ATE non deve essere accordata in quanto la coltivazione mineraria ed il recupero della Fase 1 sono ancora in corso di esecuzione e devono restare garantiti dalla fideiussione prevista dalla Legge.
- 2) L'individuazione di un'area di servizi di m² 7.500 circa nella porzione sud orientale della Fase 1 è compatibile con le vigenti norme, per cui la richiesta merita di essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

- 2) Nella carta dell'ATEg7 deve essere rappresentata un'area di servizi di m² 7.500 circa nella porzione sud orientale della Fase 1.

OSSERVAZIONE N. 3

DATA 25.07.2013

PROTOCOLLO 93660

SOGGETTO OSSERVANTE Società Agricola Albert S.r.l.

OGGETTO ATEg15 Grumello Cremonese - Pizzighettone

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano venga riperimetrata l'area di recupero ambientale riducendola alle sole superfici in disponibilità.

CONTRODEDUZIONI

La richiesta, non presentata da un'azienda estrattiva, non merita di essere accolta, perchè l'esclusione dal recupero ambientale della porzione orientale del dosso perimetrato nella cartografia di Piano ridurrebbe eccessivamente le compensazioni necessarie per giustificare la vasta area estrattiva pianificata come ATEg15; nessun danno viene comunque provocato al titolare dell'osservazione, in quanto gli obblighi di recupero finale sono posti dalla Legge in capo all'azienda estrattiva autorizzata all'attività mineraria e non al proprietario dell'area di cava.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 4

DATA 26.07.2013

PROTOCOLLO 93819

SOGGETTO OSSERVANTE Fornaci Laterizi Danesi S.p.a.

OGGETTO ATEa8 Ticengo

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) incremento del banco utile fino a 3 metri;
- 2) correzione della quota minima di scavo a 83 metri p.c.;

- 3) incremento dei volumi estraibili (zona B) fino a 1.950.000 m³;
- 4) ampliamento della superficie di coltivazione nella porzione a nord della zona B al fine di permettere, oltre all'estrazione dei volumi richiesti, anche un ripristino morfologico omogeneo;
- 5) per quanto riguarda gli interventi compensativi chiede i seguenti cambiamenti:
 - 5.1) modificare le fasce di rispetto della zona B destinate ad interventi a verde;
 - 5.2) in caso di incremento di volumi fino a 1.950.000 m³ prevedere una riduzione dell'estensione degli interventi compensativi fino a 69.000 m² o proporzionalmente ridotta;
 - 5.3) precisare che gli interventi di rinaturazione dovranno essere costituiti non solo da boschi ma da fasce boscate, filari, siepi, superfici a prato stabile e fasce prative;
 - 5.4) la collocazione delle superfici compensative non a fondo cava ma lungo rogge, carraregge e lungo i confini poderali;
 - 5.5) specificare che gli interventi compensativi sono in luogo delle misure previste dal protocollo d'intesa sottoscritto tra Provincia, Ditta e Comuni interessati;
 - 5.6) precisare che in tutte le fasce di rispetto è possibile attuare attività estrattiva.

CONTRODEDUZIONI

- 1) L'incremento dello spessore massimo del banco coltivabile da m 2,5 a m 3 è accettabile, in quanto coerente con l'indirizzo q "concentrare le attività d'escavazione in un numero contenuto di ambiti di dimensioni idonee a garantirne un più agevole recupero finale", a condizione che la coltivazione non comporti l'asportazione dell'eventuale orizzonte a petroplintite presente alla base del giacimento.
- 2) Considerata l'estensione dell'area estrattiva e la sua variabilità altimetrica, la richiesta può essere accolta.
- 3) Preso atto che la capacità produttiva annua della fornace è stata rideterminata in t 400.000 (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 6 settembre 2013), la necessità di materia prima deve essere ricalcolata come segue: $t\ 400.000 * 1,32$ (quantità specifica di argilla per tonnellata prodotta)/ $1,85\ t/m^3$ (peso di volume dell'argilla) = $m^3\ 285.000$ (anziché 250.000), pari a un'esigenza decennale di $m^3\ 2.850.000$; la modifica dell'AIA conferma in modo formale il processo di riorganizzazione industriale avviato dall'azienda interessata, volto a concentrare la produzione nella fornace di Soncino, e giustifica la richiesta di volumi superiori all'andamento di quelli estratti nel decennio scorso, per cui la richiesta di cui trattasi può essere parzialmente accolta: in particolare, è ammissibile una assegnazione di volume alla zona B dell'ATEa8 di $m^3\ 1.800.000$ anziché $m^3\ 1.450.000$.
- 4) L'assegnazione volumetrica alla zona B di $m^3\ 1.800.000$ comporta la necessità di estendere l'area estrattiva fino ad includere l'appezzamento agricolo in comune di Soncino posto a N dell'appezzamento agricolo più settentrionale già pianificato; l'osservazione, peraltro giustificata, merita di essere parzialmente accolta.
- 5.1) La modifica richiesta comporterebbe la sostituzione dell'ampio corridoio ecologico boscoso unitario previsto dalla proposta di Piano adottata, con una rete di corridoi più stretti, diffusa su tutto il fondo cava recuperato e più articolata dal punto di vista degli habitat; tale soluzione, pur sostenuta da argomentazioni scientificamente condivisibili, che in astratto produrrebbero a lungo termine una più efficiente funzionalità ecosistemica dell'assetto vegetazionale di nuova

formazione, non configura la creazione di boschi con le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme forestali, per cui non offre garanzie di permanenza delle opere in verde realizzate in funzione di recupero finale; considerata la prioritaria necessità di garantire nel tempo la sussistenza dei corridoi ecologici di nuova formazione (che giustificano l'accettabilità di un intervento estrattivo in un contesto ambientale così particolare), si ritiene non integralmente accoglibile la richiesta: risulta, tuttavia, migliorativa e sicuramente meritevole di accoglimento una parziale modifica della disposizione della vegetazione mitigativa pianificata, che si articola in un corridoio principale (coincidente con quello già pianificato al margine meridionale della zona B), in un bosco posto a NW di Cascina Motta (già previsto dalla proposta adottata) ed in uno o più corridoi secondari, delle caratteristiche proposte nell'osservazione, con superficie equivalente alla fascia (anch'essa già prevista dalla proposta adottata) di potenziamento del corridoio esistente lungo la scarpata che margina ad oriente la zona B.

- 5.2) Se inizialmente alla zona B sono stati assegnati il volume di m^3 1.450.000, l'area estrattiva di m^2 790.000 e l'area di rispetto aggiuntiva m^2 79.000, l'accoglimento dell'osservazione 5.1 comporta l'assegnazione volumetrica di m^3 1.800.000, l'attribuzione di un'area estrattiva pari a m^2 863.000 e la necessità di pianificare area di rispetto aggiuntiva di m^2 86.300; mantenendo il corridoio boschivo già pianificato al margine meridionale della zona B (della superficie di m^2 54.000) e la zona boscata a NW della Cascina Motta (della superficie di m^2 9.000), i corridoi secondari dovrebbero occupare una superficie di m^2 23.300 almeno; si ricorda, comunque, che la riduzione della superficie da destinare ad area di rispetto sarebbe in contrasto con l'indirizzo di pianificazione per "massimizzare i benefici che il recupero finale degli ATE può procurare per il sistema paesistico - ambientale provinciale, producendo il potenziamento delle reti ecologiche e assegnando la priorità alla creazione di zone umide nelle golene e nelle aree perfluviali" (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica); come specificato nel paragrafo VIII della Relazione stessa, la destinazione di una superficie pari al 10% dell'area cartografata come estrattiva (al lordo di fasce di sicurezza o di zone in cui l'Azienda estrattiva preferisce non eseguire escavazioni per ragioni non minerarie) è la condizione necessaria per poter sostenere che (specialmente in un contesto ambientale così particolare) il recupero finale di un intervento estrattivo ad uso agricolo possa produrre la creazione e/o il potenziamento di connessioni ecosistemiche significative, in grado di innescare un decisivo miglioramento della qualità ambientale del territorio intercluso tra i due SIC "Cave Danesi" e "Naviglio di Melotta"; l'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 5.3) Essendo stato rideterminato l'assetto delle mitigazioni e delle compensazioni di cui al precedente punto 5.1, l'osservazione deve essere accolta.
- 5.4) Considerata l'impossibilità di garantire nel tempo la sussistenza di opere in verde non costituite da bosco (cfr. precedente punto 5.1), l'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 5.5) L'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto, a fronte dell'ampliamento volumetrico pianificato, gli obblighi dell'Azienda estrattiva devono essere limitati a quanto previsto dalla Legge, ovvero dal Piano cave; in particolare, le opere di recupero relative alla zona B pianificate sono sostitutive dei seguenti interventi elencati nell'atto unilaterale d'obbligo: "acquisizione terreni" e "realizzazione corridoi ecologici".
- 5.6) L'osservazione è da accogliere, in quanto l'assenza del simbolo relativo all'area estrattiva

nell'area di rispetto posta a NW della Cascina Motta è dovuta ad un mero errore materiale.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

- 1) Nella scheda tecnica dell'ATEa8, alla voce "Altre prescrizioni per la coltivazione" lo spessore massimo del banco coltivabile deve essere corretto in m 3, aggiungendo "a condizione che la coltivazione non comporti l'asportazione dell'eventuale orizzonte a petroplintite presente alla base del giacimento".
- 2) Nella scheda tecnica dell'ATEa8, alla voce "Quota minima di scavo" deve essere indicato il valore di 83 m sul l.m.m.
- 3) Nella Relazione tecnica devono essere apportate le necessarie correzioni, a partire dal paragrafo VI.8 (in particolare, la nota 8 deve essere così riformulata: "La capacità produttiva annua della fornace gestita dalla locale Azienda (desunta dall'Autorizzazione Integrata Ambientale da essa acquisita nel 2013) è pari a m³ 285.000 (capacità produttiva di laterizi = 400.000 t; quantità specifica di argilla per tonnellata prodotta = 1,32; peso di volume dell'argilla = 1,85 t/m³) che, nel decennio di validità del Piano, configura un fabbisogno di m³ 2.850.000; poiché i residui del PPC 2003 ammontano a m³ 1.050.000, sussiste un deficit di m³ 1.800.000. Tale determinazione è sostanzialmente coerente con quanto dichiarato dall'Azienda durante la consultazione di cui al precedente paragrafo VI.1 (m³ 250.000/anno) e risulta compresa tra quanto precisato dall'Azienda stessa nella sua nota prot. Prov. n. 93819/2013 pervenuta il 26.7.2013 (m³ 2.950.000) e il risultato dell'applicazione del classico metodo di determinazione dei fabbisogni basato sul calcolo del volume effettivamente estratto nel decennio precedente (inferiore a m³ 1.000.000)"; nella Normativa tecnica, la scheda e la tabella di pag. 92 devono essere adeguatamente corrette (volumi totali pianificati = m³ 500.000 già autorizzati nella zona A + m³ 1.800.000 nella zona B; Area complessiva dell'ambito e area estrattiva = m² 288.000 per la zona A + m² 863.000 per la zona B), mentre sulla carta deve essere aggiunta area estrattiva nell'appezzamento agricolo in comune di Soncino posto a N del limite più settentrionale già pianificato, con conseguente aumento della superficie di rispetto, da realizzare al margine orientale dell'area aggiuntiva (l'estensione della zona di rispetto ... è di almeno m² 99.300, di cui 86.300 di nuova pianificazione, localizzati nella zona B); nel Rapporto ambientale, nella Sintesi non tecnica e nello Studio d'incidenza devono essere aggiornati i dati sull'assegnazione volumetrica, che l'Autorità proponente per la VAS ed il Gestore dei SIC presenti nell'intorno dell'area di nuovo inserimento valutano essere non significativa rispetto alla proposta originaria (per cui non sono dovuti né la pubblicazione della versione aggiornata di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, né l'acquisizione di una nuova Valutazione d'Incidenza da parte della competente autorità regionale).
- 4) Nella carta dell'ATEa8, l'area estrattiva deve essere estesa verso N, a comprendere l'appezzamento agricolo in comune di Soncino posto a N del limite più settentrionale già pianificato.
- 5.1) Nella Normativa tecnica, il dettaglio delle mitigazioni e delle compensazioni relative all'ATEa8 riportato a pag. 20 deve essere così modificato, relativamente alla sola zona B:
 - 5) Fascia boscata posto al margine meridionale dell'area estrattiva: ampiezza = m 35 a partire

dal piede della scarpata di recupero e superficie = m² 54.000

6) Bosco posto a NW della Cascina Motta, al margine NE dell'area estrattiva (ampliamento del bosco spontaneo presente sulla scarpata naturale dell'incisione della Roggia Marca): superficie = m² 9.000

7) corridoi secondari costituiti da filari arborei, siepi arbustive, siepi arboreo-arbustive plurifilari, superfici a prato stabile, fasce prative da realizzare lungo i margini degli appezzamenti agricoli: ampiezza = m 10 a partire dal piede della scarpata di recupero e superficie = m² 23.300 (le direttrici preferenziali di realizzazione dei corridoi secondari sono la congiungente Cascina Coste d'Africa – Cascina Motta e il margine occidentale dell'ambito posto subito a est della Cascina Coste d'Africa, fino all'incontro con la fascia boscata di cui al precedente punto 5).

5.3) Nella Normativa tecnica, il dettaglio delle mitigazioni e delle compensazioni relative all'ATEa8 riportato a pag. 20 deve essere modificato come descritto nel precedente punto 5.1.

5.5) Al termine del secondo capoverso della pagina 32 della Relazione tecnica deve essere aggiunta una nota a piè di pagina con il seguente testo: "Gli interventi di recupero finale descritti nella scheda tecnica dell'ATEa8 sostituiscono le seguenti misure compensative previste dalla proposta della Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. formulata il 5.4.2012 in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21.7.2010 dalla Società stessa, dalla Provincia di Cremona e dai Comuni di Ticengo, Soncino e Casaleto di Sopra: "acquisizione terreni" e "realizzazione corridoi ecologici"."

5.6) Nella carta dell'ATEa8 deve essere aggiunto il simbolo dell'area estrattiva a tutte le aree di rispetto in cui esso manca.

OSSERVAZIONE N. 5

DATA 26.07.2013

PROTOCOLLO 94039

SOGGETTO OSSERVANTE La Rovere Scavi S.r.l.

OGGETTO ATE g20 Motta Baluffi

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) incremento della volumetria fino a 1.000.000 m³; indicazione di giacimento sfruttabile residuo pari a 400.000 m³ (con profondità incrementabile a 11 m);
- 2) perimetrazione dell'ATE ricomprendente le aree a NO e SE;
- 3) possibilità di trasporto anche su gomma.

CONTRODEDUZIONI

- 1) L'attribuzione di un volume superiore ai 430.000 m³ pianificati, pur valutata in sede di esame delle segnalazioni (cfr. Paragrafo VI.9 della Relazione tecnica), non sarebbe coerente con l'obiettivo c.1 "Individuazione del dimensionamento ottimale dell'intero Piano cave e delle singole aree estrattive, al fine di soddisfare adeguatamente i fabbisogni attuali e futuri di materiali di cava e di garantire nel tempo la disponibilità di risorse di cava la cui estrazione comporti un basso impatto ambientale" (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica); il volume

giacimentologico riportato nella scheda relativa al giacimento sfruttabile di completamento Gg20C, pari a 216.000 m³, e la corrispondente profondità di escavazione (determinata in m 8) sono stati giudicati come i massimi pianificabili, così come argomentato nel paragrafo "Giacimenti sfruttabili di completamento agli ambiti esistenti" della Relazione illustrativa "Individuazione dei giacimenti sfruttabili", elemento istruttorio del Piano; l'osservazione non ha motivo di essere accolta.

- 2) La carta dell'ATEg20 già ricomprende integralmente la aree a NO e parzialmente quelle poste a SE; un ulteriore ampliamento verso SE dell'area estrattiva sarebbe esterno al giacimento Gg20C e non coerente con la situazione vincolistica della zona (cfr. precedente punto 1); l'osservazione non ha motivo di essere accolta, soprattutto in assenza della maggiore assegnazione volumetrica, di cui al punto precedente.
- 3) La scheda illustrativa dell'ATEg20 già riporta la possibilità di trasportare il materiale estratto anche via terra, previo atto di assenso dei Comuni interessati dal transito.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 6

DATA 26.07.2013

PROTOCOLLO 94036

SOGGETTO OSSERVANTE Pacchiosi Drill S.p.a.

OGGETTO ATEg25 Stagno Lombardo

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) inserimento di aree in ampliamento rispetto a quanto perimetrato; indicazione di giacimento sfruttabile residuo pari a 400.000 m³;
- 2) implementazione volumetrica pari a 1.000.000 m³.

CONTRODEDUZIONI

- 1) L'ampliamento dell'area estrattiva dell'attuale ATEg25 a danno dell'area di rispetto (che già è soggetta alla disciplina forestale) comporterebbe un indubbio peggioramento al sistema paesistico – ambientale locale e contrasterebbe con l'indirizzo di pianificazione p "massimizzare i benefici che il recupero finale degli ATE può procurare per il sistema paesistico - ambientale provinciale, producendo il potenziamento delle reti ecologiche e assegnando la priorità alla creazione di zone umide nelle golene e nelle aree perifluviali" (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica); come argomentato nel paragrafo "Giacimenti sfruttabili di completamento agli ambiti esistenti" della Relazione illustrativa "Individuazione dei giacimenti sfruttabili", elemento istruttorio del Piano, l'attuale ATE è collocato in un contesto vincolistico che non consente la perimetrazione di giacimenti; l'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 2) L'attribuzione di un volume superiore ai 330.000 m³ pianificati (e già integralmente autorizzati), pur valutata in sede di esame delle segnalazioni (cfr. Paragrafo VI.9 della Relazione tecnica),

non sarebbe coerente con l'obiettivo c.1 "Individuazione del dimensionamento ottimale dell'intero Piano cave e delle singole aree estrattive, al fine di soddisfare adeguatamente i fabbisogni attuali e futuri di materiali di cava e di garantire nel tempo la disponibilità di risorse di cava la cui estrazione comporti un basso impatto ambientale" (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica); considerato il lentissimo sviluppo dell'estrazione verificatosi nello scorso decennio, l'osservazione non ha motivo di essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 7

DATA 26.07.2013

PROTOCOLLO 94030

SOGGETTO OSSERVANTE Idelfonso Maffei Stanga

OGGETTO nuova area estrattiva in comune di Crotta d'Adda

CONTENUTO

Chiede la pianificazione dell'area già segnalata nel 2012 per la valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo Piano cave e trasmette informazioni integrative su tale area, utili alla rideterminazione della prestazione complessiva della proposta, tra cui alcune precisazioni sull'indicatore 22 "creazione di nuovi boschi" (che in fase di segnalazione era stato oggetto di formulazioni contraddittorie e non chiare) e la sussistenza, almeno parziale, dei seguenti vincoli: P.A.I. - fascia A, Rete Ecologica Regionale, Vincolo paesistico, Parco regionale Adda sud.

CONTRODEDUZIONI

Sulla base dei dati messi a disposizione dall'osservante, gli Uffici hanno ricalcolato la prestazione numerica dell'area, già diversamente segnalata con il numero 6, che risulta aumentata da punti 386 a punti 444 (la relativa matrice di valutazione è accessibile dalle pagine dedicate al nuovo Piano cave del sito istituzionale della Provincia di Cremona); tale valore rappresenta una buona prestazione mineraria e ambientale, essendo superiore a quello dell'ultima segnalazione accolta e pianificata come ATEg33 e pari a quella della penultima, pianificata come ATEg34; rilevato che l'intervento è conforme con gli indirizzi di pianificazione deliberati, con i criteri operativi per la determinazione degli ambiti territoriali estrattivi e con le linee guida di accettabilità costituenti gli specifici indirizzi determinati dagli Amministratori (cfr. Pag. 1 del presente documento), l'osservazione può essere accettata, a condizione che sia verificata la compatibilità con le norme idrauliche e con la pianificazione del Parco Adda Sud. Viene così ad essere pianificato l'ATEg35, caratterizzato fin dove possibile, secondo i contenuti dell'osservazione di cui trattasi; valutate le esigenze locali, si ridimensiona il volume da m³ 900.000 a m³ 200.000.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nella Relazione tecnica deve essere aggiunto un paragrafo dedicato all'illustrazione delle motivazioni della pianificazione di un ulteriore ATE e del metodo utilizzato per la determinazione di tutte le sue caratteristiche; alla Normativa tecnica devono essere aggiunte la scheda illustrativa e la

carta dell'ATEg35, ridimensionato rispetto a quanto osservato, e corretta la tabella riassuntiva del settore sabbia e ghiaia riportata a pag. 92; al Rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica devono essere aggiunte le necessarie informazioni e valutazioni relative alla nuova area; allo Studio d'incidenza devono essere aggiunte le valutazioni di questo nuovo ATE nei confronti dei prossimi siti di Rete Natura 2000 ZPS Spinadesco e SIC Spiaggioni di Spinadesco.

OSSERVAZIONE N. 8

DATA 26.07.2013

PROTOCOLLO 94023

SOGGETTO OSSERVANTE Acciaieria Arvedi S.p.a.

OGGETTO ATEg17 Crotta d'Adda

CONTENUTO

Chiede lo stralcio dal perimetro dell'ATEg17 delle aree contraddistinte dai mappali n. 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53 del foglio 3 del NCTR del comune di Crotta d'Adda.

CONTRODEDUZIONI

Preso atto dei contenuti del verbale del sopralluogo di collaudo sottoscritto dal Comune di Crotta d'Adda, in cui si dà atto dell'avvenuto completamento dell'escavazione nell'area di cui trattasi in conformità con i progetti autorizzati, dell'avvenuto versamento delle relative tariffe e della conformità ai progetti stessi delle opere di recupero realizzate, l'osservazione può essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nella carta dell'ATEg17, la porzione sud occidentale dell'area estrattiva deve essere esclusa dalla perimetrazione; nella scheda del medesimo ATE devono essere corrette l'area complessiva e l'area estrattiva in m² 123.620.

OSSERVAZIONE N. 9

DATA 26.07.2013

PROTOCOLLO 94894

SOGGETTO OSSERVANTE F.Ili De Poli S.r.l.

OGGETTO ATE g1 Rivolta d'Adda

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) modificare adeguatamente la forma dell'area estrattiva al fine di ottenere un bacino più corto e più largo;
- 2) inserire come area estrattiva a completamento dell'attuale contesto di cava la zona posta nel settore nord-ovest del lago di cava;
- 3) modificare la forma ed il posizionamento delle aree di recupero;
- 4) inserire nella scheda l'area per gli impianti posta a sud.

CONTRODEDUZIONI

- 1) La modifica richiesta comporterebbe la creazione di un bacino idrico di caratteristiche

morfologiche meno coerenti con l'aspetto di una zona umida di origine naturale: la pianificazione di un bacino stretto e allungato permette invece di simulare l'andamento di un antico corso d'acqua, pertinente con la natura perifluviale della zona di intervento; in attuazione dell'indirizzo di pianificazione p "massimizzare i benefici che il recupero finale degli ATE può procurare per il sistema paesistico - ambientale provinciale, producendo il potenziamento delle reti ecologiche e assegnando la priorità alla creazione di zone umide nelle golene e nelle aree perifluviali" (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica), l'osservazione non ha motivo di essere accolta.

- 2) Pur non risultando ottimale dal punto di vista morfologico (in quanto allarga la sezione del bacino, rendendolo meno "naturaliforme"), l'attivazione della porzione più occidentale del giacimento Gg1C può essere accettata, a parità di volume e di superficie; l'osservazione può essere accolta.
- 3) L'assetto delle aree di rispetto proposto dall'Azienda, che fa intendere di non prevedere difficoltà nell'acquisizione del diritto di intervento nelle aree indicate, appare migliorativo di quello pianificato, in quanto valorizza la sponda e la fascia perifluviale del Fiume Adda; a condizione che la superficie complessiva dell'area di rispetto di nuova pianificazione rimanga immutata, l'osservazione può essere accolta.
- 4) L'osservazione non deve essere accolta in quanto, così come argomentato a pagina 32 della Relazione tecnica, la superficie di cui trattasi non è inclusa nell'ATEg1 (ovvero nell'unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze del Piano, così come previsto dall'art. 3, lettera b) della Normativa tecnica), la cui area estrattiva dista dalla superficie indicata dall'osservante oltre m 500.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

- 2) Nella carta dell'ATEg1 deve essere individuata come area estrattiva la porzione più occidentale del giacimento Gg1C; una equivalente superficie deve essere eliminata all'estremità orientale dell'area estrattiva pianificata.
- 3) Nella carta dell'ATEg1, le aree di rispetto (nella misura già pianificata) poste al margine orientale dell'ambito devono essere concentrate nella fascia adiacente al Fiume Adda.

OSSERVAZIONE N. 10

DATA 27.07.2013

PROTOCOLLO 81424

SOGGETTO OSSERVANTE Cava Isolotto Erfini Teresa S.r.l.

OGGETTO ATE g4 Crema

CONTENUTO

a) chiede che nella scheda di piano vengano inseriti i seguenti paragrafi virgolettati ed in grassetto sottolineato di seguito riportati:

- 1) **"La coltivazione dell'area estrattiva deve avvenire per allargamento del bacino esistente senza soluzioni di continuità territoriali che lascino zone emerse."**;
- 2) ...non possono essere realizzati nuovi accessi diversi da quello esistente **"posto sulla via Ricengo n. 11 collegato alla rete stradale principale."**;

- 3) **il limite di scavo ovest dell'area introdotta dalla revisione 2012, fatte salve la norme vigenti, potrà arrivare al confine con la roggia Fontana:**
- 4) ...a m 25 sulle sponde definitive di nuova formazione del lago **ad eccezione della parte in fregio alla roggia Fontana.**
- b) chiede che nella cartografia si modifichi la perimetrazione dell'ATE in maniera che includa completamente la aree ancora oggi da coltivare e già oggetto di autorizzazione e le aree destinate ad ampliamento estrattivo dalla Revisione 2012.

CONTRODEDUZIONI

- a) Le richieste di correzione 1) e 2), che riguardano prescrizioni già contenute nella scheda del Piano cave 2003 revisionato, possono essere accolte; le richieste di correzione 3) e 4), che fanno riferimento al corso della Roggia Fontana, oggi non più rilevabile sul terreno, non hanno motivo di essere accolte: infatti le formulazioni proposte prefigurano fraintendimenti e difficoltà interpretative, non aggiungendo particolari utili alla delimitazione sul terreno dell'area estrattiva.
- b) Preso atto che la modifica del perimetro richiesta è coerente con la rappresentazione che il Piano cave 2003 revisionato fa dell'ATEg4 e che per le aree da aggiungere l'autorità competente alla vigilanza non ha ancora verificato che il loro assetto sia conforme ai contenuti degli atti autorizzativi ad esse relativi, l'osservazione può essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

- a) Nella scheda dell'ATEg4, alla voce "Altre prescrizioni per la coltivazione" vanno aggiunte le seguenti frasi: "non possono essere realizzati nuovi accessi, diversi da quello esistente, posto sulla via Ricengo, 11 e collegato alla rete stradale principale; la coltivazione deve avvenire per allargamento del bacino esistente, senza soluzioni di continuità territoriali che lascino zone emerse"
- b) Sulla carta dell'ATEg4, il perimetro dell'area estrattiva deve essere ampliato verso nord e verso est, in coerenza con quanto rappresentato nel Piano cave 2003 revisionato.

OSSERVAZIONE N. 11

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94046

SOGGETTO OSSERVANTE Acciaieria Arvedi S.p.a.

OGGETTO ATE g16 Grumello Cremonese

CONTENUTO

Chiede lo stralcio delle aree individuate con la sigla "A2" (nella planimetria allegata) in quanto morfologicamente già recuperate e di prevedere nella scheda dell'ATE g16 la possibilità di attuare uno stralcio automatico delle aree indicate con la lettera "B" (nella cartografia allegata) nel momento che il recupero ambientale previsto sarà completato e la sua conformità sancita dal competente Comune attraverso lo svincolo della garanzia fidejussoria.

CONTRODEDUZIONI

L'osservazione non deve essere accolta perchè l'autorità comunale, competente alla vigilanza, non

ha ancora verificato che l'assetto delle aree "A2" e "B" sia conforme ai contenuti degli atti autorizzativi relativi a tali aree; quella dello "stralcio automatico" è una procedura non prevista dalla Legge.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 12

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94047

SOGGETTO OSSERVANTE Cava Isolotto Erfini Teresa S.r.l.

OGGETTO nuova area estrattiva in comune di Crema, località Cascina Galvagnino

CONTENUTO

Chiede la pianificazione di una nuova area, analoga ad una già segnalata nel 2012 per la valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo Piano cave, e trasmette informazioni su tale area, utili alla determinazione della prestazione complessiva della proposta, tra cui la presenza nelle adiacenze dell'area estrattiva dei vincoli costituiti dalla fascia di rispetto della linea ferroviaria, da un bosco, da una strada e da una cascina tutelata.

CONTRODEDUZIONI

Sulla base dei dati messi a disposizione dall'osservante, gli Uffici hanno calcolato la prestazione numerica dell'area, già diversamente segnalata con il numero 11, che risulta pari a punti 433 (la relativa matrice di valutazione è accessibile dalle pagine dedicate al nuovo Piano cave del sito istituzionale della Provincia di Cremona); tale valore è inferiore a quello dell'ultima segnalazione accolta e pianificata, per cui l'osservazione non ha motivo di essere accolta, in quanto eccedente le necessità di approvvigionamento dei fabbisogni pianificati.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 13

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94049

SOGGETTO OSSERVANTE Crema Strade Escavazioni S.r.l.

OGGETTO nuova area estrattiva in comune di Crema, località Cascina Galvagnino

CONTENUTO

Chiede la pianificazione della stessa nuova area di cui all'osservazione n. 12, analoga ad una già segnalata da un diverso proponente nel 2012 per la valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo Piano cave, e trasmette informazioni su tale area, utili alla determinazione della prestazione complessiva della proposta, tra cui la presenza nelle adiacenze dell'area estrattiva dei vincoli costituiti dalla fascia di rispetto della linea ferroviaria, da un bosco, da una strada e da una cascina tutelata.

CONTRODEDUZIONI

Sulla base dei dati messi a disposizione dall'osservante, gli Uffici hanno calcolato la prestazione numerica dell'area, già differentemente segnalata da altro soggetto con il numero 11, che risulta pari a punti 452 (la relativa matrice di valutazione è accessibile dalle pagine dedicate al nuovo Piano cave del sito istituzionale della Provincia di Cremona); trattandosi tuttavia di osservazione relativa ad una nuova area, non già segnalata dall'osservante nella fase di valutazione di cui al paragrafo VI.5 della Relazione tecnica, essa non ha motivo di essere accolta, in quanto eccedente le necessità di approvvigionamento dei fabbisogni pianificati.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 14

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94025

SOGGETTO OSSERVANTE LA.I.CA S.r.l.

OGGETTO ATE g6 Castelleone

CONTENUTO

Chiede l'ampliamento dell'ATE g6, mediante l'inserimento delle superfici contraddistinte dai mappali 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 93 del foglio 5 e dai mappali 40, 41, 42, 129 del foglio 6 del comune di Castelleone, la pianificazione di una profondità massima di scavo di 18 m dal piano campagna, l'assegnazione del volume di m³ 1.400.000, in parte da impiegare anche per opere pubbliche, e recupero ad uso ricreativo (pesca sportiva).

CONTRODEDUZIONI

Sulla base dei dati messi a disposizione dall'osservante, gli Uffici hanno calcolato la prestazione numerica dell'area, che risulta pari a punti 398 (la relativa matrice di valutazione è accessibile dalle pagine dedicate al nuovo Piano cave del sito istituzionale della Provincia di Cremona); considerato che tale valore è inferiore a quello dell'ultima segnalazione pianificata e che si tratta di osservazione relativa ad una nuova area, non già segnalata dall'osservante nella fase di valutazione di cui al paragrafo VI.5 della Relazione tecnica, essa non ha motivo di essere accolta, in quanto eccedente le necessità di approvvigionamento dei fabbisogni pianificati.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 15

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94043

SOGGETTO OSSERVANTE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (ACLI Anni Verdi – Circolo Ambiente Scienze – Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia – Coordinamento dei

Comitati contro le autostrade Cr-Mn e Ti-Bre – Delegazione FAI Cremona – Gruppo LUCI Cremona – Italia Nostra Cremona – Legambiente Alto Cremoasco – Legambiente Cremona – Lipu Cremona – Salviamo il paesaggio cremasco, cremonese e casalasco – WWF Cremona – WWF Lombardia)

OGGETTO osservazioni varie all'intera proposta di Piano

CONTENUTO

L'osservazione si articola in quattro distinte fasi: premessa, una parte di forma e merito, una parte con osservazioni specifiche ed una parte conclusiva; la sintesi di seguito proposta fa riferimento agli aspetti sostanziali individuati in ognuna delle fasi.

Premessa

* *“Si contesta che il PTCP abdichi al proprio ruolo di indirizzo e di limitazione dell'apertura di siti estrattivi in aree di pregio naturalistico ed ecosistemico, divenendo una sorta di contenitore della pianificazione subordinata che diviene invece sopraordinata (Piano cave) sovvertendo l'ordine naturale e logico dei due strumenti. Ciò avviene annullando la tutela dei Geositi regionali e provinciali, per consentirne, non come si deve e come fatto da numerose Amministrazioni consorelle, la conservazione-valorizzazione ma promuovendone la distruzione. Si ricorda che il corretto rapporto tra i due piani è ben delineato anche dalla giustizia amministrativa (TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, I, 2616/2009). L'esistenza di prevalente potere di indirizzo e coordinamento del PTCP vigente comporta che, in casi, come quello in esame, in cui la misura di salvaguardia del PTCP vieti l'impianto di una nuova attività di cava e/o il proseguimento di una preesistente, il Piano cave dovrebbe recepire questa indicazione e non sottacerla ed eluderla. ...”.*

* *“ ... Ai Geositi e alla Rete Ecologica Regionale (RER) deve essere assicurata, anche a Cremona, la prevalenza che il PTR impone, in quanto infrastruttura prioritaria al pari di quelle stradali, che stranamente non sono mai trascurate mentre la prima lo è. ...”.*

* *“ ... Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di Comuni, Province, Comunità montane, Enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro Ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario. ...”.*

* *“Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli Enti locali, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto di valutazione o verifica, ad **assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.**”.*

Parte di forma e merito

1) *“ ... **Si osserva che nella “Relazione Ambientale e Vincoli”, le tabelle relative alla vincolistica** (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione, come se le due pianificazioni dovessero procedere su strade diverse ignorandosi l'una l'altra. Quindi, quando si fa riferimento, ad esempio, alla Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale, come a proposito dei Geositi, sembra che ci si voglia dimenticare che nella variante PTCP tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati (...male!) ed hanno una loro configurazione normativa, sebbene discutibile.”.*

- 2) *A questo proposito non si concorda e si deve con forza censurare che i Geositi, e in special modo quelli individuati di rilevanza regionale dal PTR, siano considerati elementi di vincolo eliminabili.”.*
- 3) *Sotto questo punto di vista ci si chiede come sia possibile aver introdotto nuovi ATE o l'ampliamento di quelli esistenti nei diversi Geositi di individuazione regionale o provinciale (Pianalto della Melotta, Lanca di Gerole, Valle del Serio, ecc.) ed ancora come sia possibile il proseguimento di cave in attività al loro interno. ...”.*
- 4) *“ .. Tra i Geositi minacciati da escavazioni spicca con evidenza la nuova grande cava di argilla prevista nel comune di Ticengo, per l'attuazione della quale la revisione del Piano cave del 2012 ha preparato il terreno con l'introduzione di un enorme giacimento. ...”.*
- 5) *“ ... giacimento Ga8C previsto nel Geosito Pianalto della Melotta ed illustrato in Allegato D “Schede e carte dei giacimenti sfruttabili” che si chiede sia eliminato dal nuovo Piano cave ...”;*
- 6) *“ ... Riguardo alle destinazioni, naturalistiche, ricreative, agricole, ecc., dei recuperi ambientali previsti per ogni cava, si chiede di introdurre una norma che prescriva ai comuni sul cui territorio insistono le escavazioni, affinché ne tengano conto nei propri PGT, l'obbligo di conservare tale destinazione nel tempo.”;*
- 7) *“ .. Si chiede pertanto che il Piano cave in adozione si adegui a quanto dimensionato dalla stima dei fabbisogni indicata dalla consulenza specifica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. “.*

Osservazioni specifiche

- 8) *“I laghi di cava sono spesso troppo profondi, con problematiche e rischi per le acque di falda. ...”.*
- 9) *“Alcune cave sono collocate in corrispondenza di terrazzi morfologici e ne comportano l'alterazione (in contrasto con le indicazioni di PTCP) anche con la possibilità di compromissione del sistema di risorgive spesso presenti al piede (ATEg5). ...”.*
- 10) *“ Diverse cave sono collocate nel livello fondamentale della pianura, all'interno di paesaggi agrari che tradizionalmente non sono compatibili con le nuove presenze di laghi di cava. ...”.*
- 11) *“In diversi ambiti estrattivi, le aree dedicate alle compensazioni risultano alquanto scarse rispetto alla superficie complessiva, in particolare nei seguenti si riscontra una percentuale di compensazione inferiore o uguale al 10% “.*
- 12) *“Si chiedono garanzie perché il recupero naturalistico dei laghi di cava sia effettuato in modo efficace. A tale scopo la Provincia di Cremona dovrebbe dotarsi di un “manuale di buona pratica operativa nel ripristino ambientale. ...”.*
- 13) *“Per tutte le ragioni sopra esposte si chiede di stralciare la zona B dell'ATEa8 dal nuovo Piano cave.”.*
- 14) *“ Lanca di Gerole (riserva naturale, SIC e ZPS) ... degli ATE a9 e g21 si chiede la cancellazione.”.*
- 15) *“ATEg20, località cascina Ronchetto, Motta Baluffi ... si dovrà porre maggiore attenzione nella pianificazione del recupero ambientale ...; si chiede che venga previsto un setto di terreno adeguato a separare in sicurezza i due bacini (quello di nuova formazione a SE e quello esistente dotato di attracco: N.d.r.)”.*
- 16) *“ Golena del Po e Isola Maria Luigia (ZPS) ... si chiede che sia fatta una valutazione d'impatto idraulico ... si chiede che sia meglio specificato dove saranno effettuati i ripristini ambientali ...”.*
- 17) *“ Lancone di Gussola (SIC E ZPS), ATEg22 e ATEa5 ... si chiede di definire precise e*

stringenti regole per l'escavazione onde evitare il rischio prosciugamento della palude.”.

18) *“Tutti gli ambiti estrattivi collocati nelle golene fluviali e inclusi nelle Fasce A, B, C del Piano Assetto Idrogeologico devono essere verificati eseguendo quanto stabilito da DGR 30.11.11 N. 9/2616 con valutazione di rischio idraulico nelle forme dell'Allegato 4 e con apposita Relazione idrogeologica. ...”.*

19) *“Geosito della Valle del Serio Morto ... gli ATEg34, Pg1 ..., Pg2 ... devono essere stralciati”.*

20) *“Cave di riserva ... le associazioni manifestano la propria contrarietà alla individuazione e realizzazione di cave di riserva ...”.*

Conclusioni

Si chiede di:

- conformare il Piano cave al PTR e al PTCP vigente;
- riformare la Carta degli indirizzi e del Sistema paesaggistico-ambientale;
- stralciare, dagli azionamenti e dalle norme, quanto contrasta con art. 22 PTR;
- eliminare ogni giacimento e previsione di cava nei Geositi regionali e provinciali;
- modificare il Piano adeguandolo ai fabbisogni definiti da Università Cattolica soprattutto per il Settore argille;
- stralciare il Giacimento Ga8C perché in stridente contrasto con PTR e PTCP;
- prescrivere nelle norme la inderogabilità per i PGT a variare la destinazione d'uso al compimento del recupero ambientale;
- prescrivere per gli scavi in falda l'obbligatorietà della relazione idrogeologica e di un adeguato monitoraggio;
- disporre per le cave nel livello fondamentale della pianura norme che ne assicurino l'inserimento, il meno impattante possibile, nel paesaggio agrario;
- adeguare le compensazioni ambientali, ora insufficienti per quantità e qualità, al reale danno ambientale;
- integrare le norme di piano con definizioni stringenti sulle modalità di scavo che devono essere finalizzate ad un efficace e permanente recupero ambientale;
- stralciare il giacimento e i poli estrattivi previsti sul Pianalto di Romanengo-Melotta;
- verificare la sicurezza delle cave in golena attuando quanto disposto dalla DGR 30.11.11 N. 9/2616, eseguendo la valutazione di rischio idraulico nelle forme dell'Allegato 4, e con apposita Relazione idrogeologica.
- Lanca di Gerole, modificare le modalità di coltivazione per consentire la rinaturalizzazione delle sponde;
- cava Ronchetto, verificare la compatibilità con l'attracco previsto;
- Isola Maria Luigia, verificare la compatibilità idrogeologica ed il recupero ambientale;
- Lancone di Gussola, verificare le modalità dello scavo previsto;
- stralciare dal Piano cave gli ATE compresi nei Geositi individuati dalla Provincia di Cremona e posti nella Valle del Serio Morto.

CONTRODEDUZIONI

Premessa

* L'osservazione contesta che il PTCP rinunci ad un effettivo ruolo normativo di indirizzo e di

limitazione dell'apertura di siti estrattivi in determinate aree, riconoscendo di fatto i firmatari una prevalenza giuridica del PTCP rispetto al Piano Provinciale Cave, in caso di difformità tra i due strumenti pianificatori. Secondo gli osservanti, tale tesi viene supportata dalle conclusioni di cui alla sentenza TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I, 28 dicembre 2009, n.2619 (e non 2616 come citata nel testo). È rilevante evidenziare, innanzitutto, che la materia della sentenza è riferibile ad un unico e particolare caso, le cui conclusioni si ritiene non possono essere traslate ed applicate, per analogia, ad una norma di carattere generale. Tema della sentenza di cui sopra era una norma di salvaguardia del PTCP, a tutela del redigendo Piano Territoriale d'area dell'aeroporto di Montichiari, oggetto di un iter approvativo estremamente lungo e complesso. I giudici hanno, a suo tempo, rilevato che, sul bilanciamento tra interesse pubblico e privato, la norma del PTCP era finalizzata a non preconstituire situazioni territoriali che potessero impedire, o quantomeno rendere difficoltose ed onerose, soluzioni infrastrutturali di assoluta necessità per lo sviluppo dell'aeroporto. Il Tribunale amministrativo specificava, altresì, che il diniego per le società di escavazione non precludeva in via assoluta l'attività "ma imponeva un periodo di divieto temporaneo, finalizzato alla pianificazione d'area, così evidenziando che il sacrificio imposto al privato è tutto sommato contenuto a fronte degli interessi pubblici in gioco". D'altra parte il PTCP, che nel complesso disciplina il governo del territorio, ha per espressa affermazione di legge un prevalente ruolo di indirizzo, orientamento e coordinamento, anche dei cosiddetti piani di settore, tra cui il Piano Cave. Il PTCP, per le sue caratteristiche e competenze, non può ovviamente disciplinare o localizzare le attività estrattive, ma può di contro introdurre criteri escludenti o limitativi, finalizzati a contenere le previsioni delle attività estrattive. Conseguentemente si ritiene corretto il ruolo assegnato al PTCP e al conseguente rapporto con il Piano Cave Provinciale, di cui è opportuno e rilevante evidenziare che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14/98, *"Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale..."*.

- * Si condivide il valore attribuito ai Geositi, quali aree di interesse per le quali, come previsto sia dalla normativa regionale sia provinciale, insistono modalità operative e di gestione che hanno la finalità di tutelarne la percezione, oltre alla persistenza, senza contare l'attenzione posta rispetto alla valorizzazione. In tal senso, come per la RER, anche per i Geositi sono state individuate, anche nella redigenda variante al PTCP, linee di intervento ritenute compatibili con il valore e le specificità che caratterizzano le diverse porzioni di territorio, rientranti nel perimetro di talune aree protette.
- * Si concorda con l'osservazione in cui viene ribadito il carattere orientativo assunto dal PTR, tant'è che all'art. 22 viene ribadita la necessità/facoltà degli enti locali di attivare forme di valutazione e caratterizzazione che possano garantire una più adeguata interpretazione delle valenze locali.
- * Quanto proposto risulta coerente con la normativa e la finalità espressa dal PTR, in tal senso si osserva come all'art. 22, sia lo stesso PTR a sollecitare una lettura del paesaggio e del territorio di maggior dettaglio e definizione. Tale valutazione è stata attuata dalla Provincia nella variante in corso del PTCP, da cui è emersa una proposta normativa, allo stato attuale, coerente con quanto previsto dagli indirizzi regionali.

Parte di forma e merito

- 1) Si evidenzia che le due pianificazioni, pur non procedendo su strade diverse, hanno iter di approvazione e redazione differenti; oltretutto anche i soggetti titolati alla loro approvazione definitiva risultano essere diversi. In ogni caso, come evidenziato sia nel Rapporto Ambientale, sia nella proposta di piano, le valutazioni condotte e la disamina degli strumenti normativi effettuata si è concentrata sugli strumenti di gestione territoriali vigenti. La variante al PTCP, allo stato attuale, si configura (come previsto dalla normativa) come una proposta, senza alcun valore di vincolo, nè di salvaguardia, come invece esplicitamente previsto per i PGT dopo la loro adozione. Si riscontra comunque che alcune delle scelte pianificatorie previste nel PPC, allo stato attuale, hanno solo una valenza di proposta che, però, potranno trovare la loro attuazione solo in seguito alla eventuale approvazione definitiva del PTCP assoggettato a variante.
- 2) Si evidenzia come il PTR individui i Geositi in modo non areale ma puntuale; l'articolazione e la perimetrazione del Geosito sono demandati al PTCP, in quanto strumento di gestione e programmazione a maggior valenza locale.
- 3) Come correttamente evidenziato nell'osservazione proposta, alcuni dei Geositi citati sono a valenza regionale altri provinciale; per questi ultimi, dalla attenta disamina della normativa di riferimento, non sussistono vincoli che possano negare l'ampliamento di siti estrattivi già operativi. Si rileva, inoltre, che le scelte di programmazione territoriale devono tenere in debita considerazione anche gli indirizzi prescritti dalla legislazione regionale (L.r. 14/98 in cui viene incentivato l'ampliamento delle realtà produttive già operanti sul territorio, disincentivando l'attivazione di nuove realtà).
- 4) Come già ribadito in precedenza, la proposta di ampliamento di un ambito estrattivo nel Comune di Ticengo, allo stato attuale, si configura solo come una ipotesi; in tal senso, infatti, solo alla eventuale approvazione del PTCP (in fase di valutazione) questa scelta pianificatoria produrrà effetti giuridici. Si specifica che le significative volumetrie giacimentologiche individuate derivano dalla volontà di assicurare la disponibilità di approvvigionamenti estesi ad un arco temporale piuttosto lungo.
- 5) Come già anticipato e analiticamente illustrato sia nel Rapporto Ambientale, sia nella relazione di piano, l'individuazione del giacimento Ga8C ha anche il ruolo di consentire il perdurare di una attività economica di significativa rilevanza nell'intorno, per un periodo tale da garantire anche l'attuazione di un piano industriale che prevede un profondo riammodernamento dell'attività produttiva, anche per poter contrastare la crisi che affligge il settore; si ribadisce inoltre che la perimetrazione del giacimento al cui interno è già presente l'ATEa8 (pianificato nel 2003) è stato un atto amministrativo necessario al fine di correggere una lacuna presente nella originaria versione del Piano cave 2013 - 2013.
- 6) Si condivide l'osservazione, però non è nelle possibilità della pianificazione in esame "obbligare" i comuni a mantenere talune destinazioni; la cosa più significativa che si è approntata è stata quella di scegliere soluzioni compensative naturalistiche che potessero assumere la valenza di "bosco", in modo tale da minimizzare la possibile elusione nel tempo degli interventi effettuati.
- 7) La pianificazione e, quindi, l'individuazione dei fabbisogni da approvvigionare con il nuovo PPC ha tenuto criticamente in considerazione le valutazioni espresse dagli studi propedeutici

predisposti; il dimensionamento del Piano, tuttavia, deriva anche dalla scelta strategica fatta dalla Provincia di Cremona, anche su sollecitazione di Comuni ed operatori del settore minerario, di considerare non solo i fabbisogni complessivi dell'intera provincia, ma anche quelli locali, al fine di limitare i costi economici ed ambientali di un diffuso trasporto della materia prima per lunghe percorrenze.

Osservazioni specifiche

- 8) Le indicazioni progettuali fornite hanno la finalità di garantire il perseguimento delle volumetrie assegnate, riducendo un ulteriore consumo di suolo. Inoltre appare utile ricordare che per un recupero naturalistico nelle cave a fossa risulta necessaria una considerevole profondità, al fine di evitare che nel giro di pochi anni si verifichino fenomeni di eutrofizzazione delle acque, con relativa perdita di valenza ecosistemica.
- 9) Nelle schede degli ATE richiamati è sempre previsto l'obbligo di conservazione delle scarpate di terrazzo, specialmente se dotate di caratteristiche morfologiche naturali; fanno eccezione l'ATEg28 (a causa dell'impossibilità per il pianificatore di disapplicare i contenuti di sovraordinati provvedimenti giudiziari e amministrativi specifici) e l'ATEg16 (interessato da una scarpata interamente artificiale, creata da precedenti attività estrattive regolarmente autorizzate); è comunque ovvio che, qualora in sede autorizzativa si dovesse rilevare la sussistenza di divieti di alterazione di scarpate interessate dal progetto di coltivazione, l'estrazione dovrebbe essere condotta nel totale rispetto del pendio.
- 10) La Provincia di Cremona è sostanzialmente caratterizzata da aree golenali, in cui insistono la maggior parte dei vincoli di carattere ambientale, e da zone di pianura in cui, come osservato, gli interventi di escavazione non sempre appaiono coerenti con il contesto di inserimento. Va detto però che le scelte di pianificazione adottate sono state articolate in modo tale da non snaturare e non gravare eccessivamente né sulla porzione di territorio golenale, né sulla pianura.
- 11) Negli ambiti e nelle cave tabellati le contraddizioni con la regola generale ("ATE a recupero agricolo: deve essere destinata alla creazione di aree verdi una superficie dell'area estrattiva pari ad almeno il 10%": cfr. capitolo VIII della Relazione tecnica) sono solo apparenti; in particolare, come specificato a pag. 32 della Relazione tecnica: l'area di recupero di m² 19.190 assegnata all'ATEg16 costituisce l'11% circa della superficie di ampliamento (quella già pianificata nel 2003 è gravata da specifici obblighi di recupero, già oggetto di autorizzazione); l'area di recupero di m² 79.000 assegnata all'ATEa8 costituisce il 10% circa della superficie di ampliamento (quella già pianificata nel 2003 è gravata da specifici obblighi di recupero, già oggetto di autorizzazione); l'area di recupero della cava Pg5 è stata invece determinata in coerenza con il criterio relativo alle cave a lago.
- 12) La Normativa tecnica facente parte della proposta di Piano già prevede le prescrizioni generali che sono necessarie ad ottenere un corretto recupero delle zone umide create dall'attività di cava e destinate ad uso naturalistico, elaborate a livello regionale (al fine di evitare inaccettabili disparità di trattamento) a partire da congrue strategie per l'attuazione degli interventi mitigativi e compensativi; la Provincia è comunque disponibile a valutare, con il concorso di tutte le parti interessate, proposte di linee operative in materia di recuperi ambientali, che definiscano modalità di intervento di dettaglio e meno standardizzate rispetto a quelle già pianificate, da

applicare in fase di istruttoria delle domande di autorizzazione, anche sulla base dei contenuti del documento "Quaderni del Piano di Indirizzo Forestale – Sistemi verdi e opere di mitigazione ambientale", accessibile presso le pagine dedicate all'agricoltura del sito web della Provincia di Cremona.

13) La risposta all'osservazione presentata si articola di diverse parti:

- Correttamente la proposta di Piano non dà per scontato l'ampliamento dell'ATE a8 in quanto, pur facendo riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti, valuta anche le soluzioni espresse nella variante del PTCP in atto (come d'altra parte fatto notare nella premessa dell'osservazione): questa previsione non è illegittima in quanto, considerato che la redazione di una proposta di pianificazione è un processo dinamico, evidenzia solo alcune necessità espresse a livello locale e condivise dalla Provincia. Solo nella definitiva approvazione del PPC saranno inserite le scelte imprescindibilmente coerenti con le normative di riferimento.
- Per quanto attiene alla correlazione con i siti Natura 2000, è stato predisposto uno Studio di incidenza dedicato, validato da uno specifico atto di espressione di valutazione d'incidenza positiva da parte della Regione Lombardia, in cui sono individuate e caratterizzate eventuali forme di correlazione. Va, comunque, ricordato che il SIC Cave Danesi è, appunto, il risultato di una attività estrattiva che ha poi permesso lo sviluppo di una flora e di una fauna di rilevanza comunitaria: non sempre una attività estrattiva si configura come un elemento detrattore per il territorio e a volte può addirittura rappresentare un importante fattore di arricchimento.
- Per quanto attiene all'eventuale correlazione con la rete ecologica, si evidenzia che le aree interessabili all'escavazione sono allo stato attuale integralmente utilizzate per l'agricoltura ed i locali elementi naturali hanno ormai assunto una valenza residuale. L'attivazione dell'ATE prevede l'attuazione di significativi interventi di compensazione che, una volta realizzati (con criteri naturalistici così come ribadito nel Rapporto Ambientale) potranno andare ad arricchire l'attuale corteggio floristico locale, ingenerando nuove forme di correlazione ecosistemica locale.

14) Si evidenzia come gli ATE a9 e g21 siano solo delle riconferme di scelte pianificatorie già presenti nel PPC vigente. In ogni caso, rispetto alle osservazioni proposte, si evidenzia come l'attuazione di una escavazione e di un recupero che perseguano modalità e finalità naturalistiche potranno incrementare la valenza ecosistemica locale. Le escavazioni già condotte in questo comparto territoriale, anche in aree adiacenti all'esistente residuo di lanca fluviale, hanno comunque dimostrato che l'attività estrattiva pianificata non comporta la compromissione dei livelli idrici nella zona umida naturale.

15) Pur condividendo l'osservazione relativa all'insufficiente aggiornamento della base cartografica, si precisa che nel Rapporto Ambientale sono stati inseriti appositi stralci di foto aeree per poter ovviare ai problemi lamentati e, quindi, valutare le possibili ricadute derivanti dalle scelte di pianificazione. In tal senso si reputa che l'individuazione delle aree in cui intervenire a compensazione sia congrua con l'attuale assetto dello specchio d'acqua. Le escavazioni già condotte in questo comparto territoriale, anche in aree adiacenti all'esistente attracco fluviale, hanno comunque dimostrato che un'efficiente regolamentazione della navigazione nel bacino, attuata per mezzo di sistemi di boe raccordate da funi, è sufficiente a garantire la sicurezza delle strutture di attracco.

- 16) Come specificato nelle schede illustrative delle cave Pg5 e Pg6, le superfici di effettiva escavazione (attualmente non perimetrabili) non coincidono con le intere aree estrattive pianificate, ma solo una loro porzione minoritaria (meno del 35% di Pg5 e meno del 50% di Pg6): sulla base degli essenziali dati planimetrici e volumetrici pianificati, il realizzatore dell'eventuale opera pubblica dovrà sviluppare una progettazione che rispetti il metodo di definizione degli ambiti territoriali estrattivi descritto nel capitolo VI della Relazione tecnica e risulti conforme ai diversi fattori di tutela esistenti in questi territori.
- 17) Anche per i sovrapposti ATEa5 e ATEg22, peraltro assai lontani (e quindi meno pericolosi) dalla zona umida naturale, valgono le controdeduzioni di cui al precedente punto 14; l'aggiunta volumetrica è relativa all'asportazione di un volume sommerso non raggiungibile con le attuali tecnologie estrattive impiegate dal locale operatore, che comporterà una più ecologicamente efficace differenziazione batimetrica del bacino, senza produrre alterazioni all'assetto planimetrico e paesaggistico locale.
- 18) L'accettabilità idraulica degli interventi da svolgere in fascia A del P.A.I. è destinata ad essere verificata in sede autorizzativa sulla base di specifici pareri espressi da Autorità di Bacino del Fiume Po e Autorità Interregionale per il Fiume Po sui progetti esecutivi degli interventi stessi; quella relativa alla fascia B è destinata ad essere verificata in sede autorizzativa sulla base di specifico parere espresso dall'Autorità Interregionale per il Fiume Po.
- 19) Si precisa che il Geosito Valle del Serio Morto non ha valenza regionale, ma provinciale: pertanto attualmente l'escavazione negli ambiti citati non è vietata.
- 20) La programmazione delle cave di riserva costituisce uno degli obblighi che la normativa regionale di riferimento pone in capo ai pianificatori; si fa inoltre notare che, visti i tempi lunghi di redazione e approvazione di un PPC, il significato di talune individuazioni è quello di garantire una adeguata disponibilità di materiale per opere di interesse e valenza pubblica solo se necessario, in modo che la costruzione di nuove infrastrutture non trovi ostacoli burocratici a causa di strumenti di pianificazione locale non adeguati.

Conclusioni

- non riscontrandosi incompatibilità tra PTR e PTCP vigente con le previsioni della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la Carta degli indirizzi e del Sistema paesaggistico-ambientale non fanno parte della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- non riscontrandosi incompatibilità tra l'art. 22 del PTR e le previsioni della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- non riscontrandosi incompatibilità tra la disciplina dei Geositi regionali e provinciali e le previsioni della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la ricerca dell'Università Cattolica ha riguardato la determinazione dei prevedibili consumi di sostanze minerali di cava per l'intero territorio provinciale, senza affrontare il problema dei fabbisogni locali, soprattutto per il Settore merceologico argilla, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la legittimità dell'individuazione del giacimento Ga8C è già stata accertata in fase di approvazione della revisione del PPC 2003, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- in assenza di presupposti giuridici che legittimino l'imposizione dell'obbligo suggerito,

l'osservazione non ha motivo di essere accolta;

- richiamato che la presentazione di una relazione idrogeologica è già necessaria in sede di richiesta di autorizzazione per tutti i tipi di cava e che il monitoraggio piezometrico è già obbligatorio, ai sensi dell'art. 25 della Normativa tecnica, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la Normativa tecnica detta specifiche prescrizioni in merito alle modalità di coltivazione e recupero ambientale delle cave, ivi comprese quelle realizzate nel Livello fondamentale della pianura, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la corretta coltivazione e l'attuazione delle misure di recupero stabilite nel progetto autorizzato di ogni cava escludono che l'attività mineraria possa dare origine a casi di danno ambientale, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la Normativa tecnica già detta le necessarie prescrizioni in merito alle modalità di coltivazione e recupero ambientale delle cave e valutato che la definizione di dettagliate linee operative in materia di recuperi ambientali è più correttamente da elaborare in sede di istruttoria sui progetti di coltivazione e recupero, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la pianificazione del giacimento e delle aree estrattive previste sul Pianalto di Romanengo-Melotta non evidenzia profili di illegittimità, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la verifica richiesta, di competenza delle Autorità idrauliche, è proceduralmente già collocata all'interno della fase di autorizzazione dei progetti di estrazione, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la pendenza delle sponde finora realizzate del bacino estrattivo adiacente alla Lanca di Gerole ha dimostrato di permettere la formazione di assetti vegetazionali coerenti con gli stadi serali delle zone umide padane, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la coesistenza sicura dell'attività estrattiva finora svolta nel bacino della cava Ronchetto e l'attività dell'attracco è già stata constatata da tempo, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè i progetti delle cave Pg5 e Pg6 sono destinati ad essere autorizzati solo previo parere favorevole delle competenti Autorità idrauliche e richiamato che il riferimento per la determinazione dell'entità delle rispettive aree di rispetto è costituito non dal rapporto superficie di intervento/superficie di forestazione, ma dal rapporto tra volume estratto e superficie di forestazione (cfr. Pag. 31 della Relazione tecnica), l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè i sovrapposti ATEa5 e ATEg22 distano oltre m 500 dalla sponda meridionale del Lancone di Gussola e che precedenti escavazioni, condotte a distanze di poche decine di metri dalla sponda stessa, non hanno prodotto effetti sui livelli della palude, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- non riscontrandosi incompatibilità tra la disciplina dei Geositi regionali e provinciali e le previsioni della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 16

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94068

SOGGETTO OSSERVANTE *PETRANCA IMMOBILIARE*

OGGETTO ATE t1 Pizzighettone

CONTENUTO

Chiede l'inserimento di un'area per l'estrazione di sabbia e ghiaia in comune di Pizzighettone, già segnalata nel 2012 in fase di valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo PPC.

CONTRODEDUZIONI

Poichè l'osservazione non mette a disposizione nuovi dati per il calcolo della prestazione complessiva dell'area proposta, già risultata inferiore a quello dell'ultima segnalazione accolta e pianificata in fase di valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo PPC, essa non ha motivo di essere accolta, in quanto eccedente le necessità di approvvigionamento dei fabbisogni pianificati.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 17

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94071

SOGGETTO OSSERVANTE *CASANOVA S.R.L.*

OGGETTO ATE g32 - Pg7 Stagno Lombardo

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) riguardo all'ATEg32, l'incremento del volume ordinario estraibile da 600.000 m³ a 900.000 m³;
- 2) riguardo alla cava Pg7, l'incremento del volume straordinario da 910.000 m³ a 1.300.000 m³;
- 3) riguardo alla cava Pg7, la specificazione che le opere pubbliche da approvvigionare devono essere sia l'autostrada Cremona Mantova che l'autostrada Tirreno-Brennero.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Il volume assegnato all'ATEg32 è il massimo possibile in attuazione del criterio c.1 "Individuazione del dimensionamento ottimale dell'intero Piano cave e delle singole aree estrattive, al fine di soddisfare adeguatamente i fabbisogni attuali e futuri di materiali di cava e di garantire nel tempo la disponibilità di risorse di cava la cui estrazione comporti un basso impatto ambientale", così come argomentato nel paragrafo VI.9 della Relazione tecnica; l'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 2) Poichè l'ulteriore assegnazione volumetrica richiesta comporterebbe la creazione di un assetto territoriale peggiorativo di quello configurato nella proposta adottata, in quanto non coerente

con gli obiettivi di uso dopo il recupero finale del bacino idrico creato dall'attività mineraria, così come prefigurati dal Comune competente, l'osservazione non merita essere accolta.

- 3) Considerato che l'intero volume pianificato, in assenza una nuova assegnazione, è necessario per la realizzazione dell'Autostrada Cremona – Mantova, l'osservazione non può essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 18

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94066

SOGGETTO OSSERVANTE *ROSSINI F.LLI S.N.C.*

OGGETTO nuova area estrattiva in comune di Gombito, località Trecca

CONTENUTO

Chiede l'inserimento di un'area in comune di Gombito già pervenuta nel 2012 in fase di valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo PPC provinciale.

CONTRODEDUZIONI

Non essendo pervenuti nuovi dati relativi agli indicatori di valutazione, la prestazione numerica dell'area, già segnalata con il numero 17, resta pari a punti 473 (la relativa matrice di valutazione è accessibile dalle pagine dedicate al nuovo Piano cave del sito istituzionale della Provincia di Cremona); l'osservazione non ha motivo di essere accolta in quanto, come argomentato nel paragrafo VI.9, renderebbe disponibile un ulteriore approvvigionamento che risulterebbe eccedente rispetto al fabbisogno locale.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 19

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94062

SOGGETTO OSSERVANTE *DAMIANI CARLO*

OGGETTO nuova area estrattiva in comune di Gerre de'Caprioli, località Cascina Canovetta

CONTENUTO

Chiede l'inserimento di un'area in comune di Gerre de'Caprioli, già valutata nel 2012 in fase di individuazione delle cave di riserva da prevedere nel nuovo PPC provinciale; a tal fine trasmette documentazione redatta sulla base degli indicatori proposti dalla Provincia di Cremona.

CONTRODEDUZIONI

Sulla base dei dati messi a disposizione dall'osservante, gli Uffici hanno calcolato la prestazione numerica dell'area, che risulta pari a punti 433 (la relativa matrice di valutazione è accessibile dalle

pagine dedicate al nuovo Piano cave del sito istituzionale della Provincia di Cremona); tale valore è inferiore a quello dell'ultima segnalazione accolta e pianificata. Trattandosi inoltre di osservazione relativa ad una nuova area, non già segnalata dall'osservante nella fase di valutazione di cui al paragrafo VI.5 della Relazione tecnica, essa non ha motivo di essere accolta, in quanto eccedente le necessità di approvvigionamento dei fabbisogni pianificati.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 20

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94060

SOGGETTO OSSERVANTE *CIRCOLI LOCALI PARTITO DEMOCRATICO*

OGGETTO osservazioni varie all'intera proposta di Piano

CONTENUTO

L'osservazione si articola in quattro distinte fasi: premessa, una parte di forma e merito, una parte con osservazioni specifiche ed una parte conclusiva; la sintesi di seguito proposta fa riferimento agli aspetti sostanziali individuati in ognuna delle fasi.

Premessa

- * *“Si contesta che il PTCP abdichi al proprio ruolo di indirizzo e di limitazione dell'apertura di siti estrattivi in aree di pregio naturalistico ed ecosistemico, divenendo una sorta di contenitore della pianificazione subordinata che diviene invece sopraordinata (Piano cave) sovvertendo l'ordine naturale e logico dei due strumenti. Ciò avviene annullando la tutela dei Geositi regionali e provinciali, per consentirne, non come si deve e come fatto da numerose Amministrazioni consorelle, la conservazione-valorizzazione ma promuovendone la distruzione. Si ricorda che il corretto rapporto tra i due piani è ben delineato anche dalla giustizia amministrativa (TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, I, 2616/2009). L'esistenza di prevalente potere di indirizzo e coordinamento del PTCP vigente comporta che, in casi, come quello in esame, in cui la misura di salvaguardia del PTCP vieti l'impianto di una nuova attività di cava e/o il proseguimento di una preesistente, il Piano cave dovrebbe recepire questa indicazione e non sottacerla ed eluderla. ...”.*
- * *“ ... Ai Geositi e alla Rete Ecologica Regionale (RER) deve essere assicurata, anche a Cremona, la prevalenza che il PTR impone, in quanto infrastruttura prioritaria al pari di quelle stradali, che stranamente non sono mai trascurate mentre la prima lo è. ...”.*
- * *“ ... Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di Comuni, Province, Comunità montane, Enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro Ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario. ...”.*
- * *“ ...Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli Enti locali, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto di valutazione o verifica, ad **assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone** ...”.*

i limiti di sostenibilità previsti.”.

Parte di forma e merito

- 1) “ ... **Si osserva che nella “Relazione Ambientale e Vincoli”, le tabelle relative alla vincolistica** (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione, come se le due pianificazioni dovessero procedere su strade diverse ignorandosi l’una l’altra. Quindi, quando si fa riferimento, ad esempio, alla Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale, come a proposito dei Geositi, sembra che ci si voglia dimenticare che nella variante PTCP tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati (...male!) ed hanno una loro configurazione normativa, sebbene discutibile.”.
- 2) A questo proposito non si concorda e si deve con forza censurare che i Geositi, e in special modo quelli individuati di rilevanza regionale dal PTR, siano considerati elementi di vincolo eliminabili.”.
- 3) Sotto questo punto di vista ci si chiede come sia possibile aver introdotto nuovi ATE o l’ampliamento di quelli esistenti nei diversi Geositi di individuazione regionale o provinciale (Pianalto della Melotta, Lanca di Gerole, Valle del Serio, ecc.) ed ancora come sia possibile il proseguimento di cave in attività al loro interno. ...”.
- 4) “ .. Tra i Geositi minacciati da escavazioni spicca con evidenza la nuova grande cava di argilla prevista nel comune di Ticengo, per l’attuazione della quale la revisione del Piano cave del 2012 ha preparato il terreno con l’introduzione di un enorme giacimento. ...”.
- 5) “ .. Si chiede pertanto che il Piano cave in adozione si adegui a quanto dimensionato dalla stima dei fabbisogni indicata dalla consulenza specifica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “.

Osservazioni specifiche

- 6) “In diversi ambiti estrattivi, le aree dedicate alle compensazioni risultano alquanto scarse rispetto alla superficie complessiva, in particolare nei seguenti si riscontra una percentuale di compensazione inferiore o uguale al 10% “.
- 7) “Per tutte le ragioni sopra esposte si chiede di stralciare la zona B dell’ATEa8 dal nuovo Piano cave.”.

Conclusioni

Si chiede di:

- conformare il Piano cave al PTR e al PTCP vigente;
- riformare la Carta degli indirizzi e del Sistema paesaggistico-ambientale;
- stralciare, dagli azionamenti e dalle norme, quanto contrasta con art. 22 PTR;
- modificare il Piano adeguandolo ai fabbisogni definiti da Università Cattolica soprattutto per il Settore argille;
- stralciare il Giacimento Ga8C perché in stridente contrasto con PTR e PTCP;
- adeguare le compensazioni ambientali, ora insufficienti per quantità e qualità, al reale danno ambientale;
- stralciare il giacimento e i poli estrattivi previsti sul Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONTRODEDUZIONI

Premessa

- * L'osservazione contesta che il PTCP rinunci ad un effettivo ruolo normativo di indirizzo e di limitazione dell'apertura di siti estrattivi in determinate aree, riconoscendo di fatto i firmatari una prevalenza giuridica del PTCP rispetto al Piano Provinciale Cave, in caso di difformità tra i due strumenti pianificatori. Secondo gli osservanti, tale tesi viene supportata dalle conclusioni di cui alla sentenza TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I, 28 dicembre 2009, n.2619 (e non 2616 come citata nel testo). È rilevante evidenziare, innanzitutto, che la materia della sentenza è riferibile ad un unico e particolare caso, le cui conclusioni si ritiene non possono essere traslate ed applicate, per analogia, ad una norma di carattere generale. Tema della sentenza di cui sopra era una norma di salvaguardia del PTCP, a tutela del redigendo Piano Territoriale d'area dell'aeroporto di Montichiari, oggetto di un iter approvativo estremamente lungo e complesso. I giudici hanno, a suo tempo, rilevato che, sul bilanciamento tra interesse pubblico e privato, la norma del PTCP era finalizzata a non preconstituire situazioni territoriali che potessero impedire, o quantomeno rendere difficoltose ed onerose, soluzioni infrastrutturali di assoluta necessità per lo sviluppo dell'aeroporto. Il Tribunale amministrativo specificava, altresì, che il diniego per le società di escavazione non precludeva in via assoluta l'attività "ma imponeva un periodo di divieto temporaneo, finalizzato alla pianificazione d'area, così evidenziando che il sacrificio imposto al privato è tutto sommato contenuto a fronte degli interessi pubblici in gioco". D'altra parte il PTCP, che nel complesso disciplina il governo del territorio, ha per espressa affermazione di legge un prevalente ruolo di indirizzo, orientamento e coordinamento, anche dei cosiddetti piani di settore, tra cui il Piano Cave. Il PTCP, per le sue caratteristiche e competenze, non può ovviamente disciplinare o localizzare le attività estrattive, ma può di contro introdurre criteri escludenti o limitativi, finalizzati a contenere le previsioni delle attività estrattive. Conseguentemente si ritiene corretto il ruolo assegnato al PTCP e al conseguente rapporto con il Piano Cave Provinciale, di cui è opportuno e rilevante evidenziare che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14/98, *"Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale..."*.
- * Si condivide il valore attribuito ai Geositi, quali aree di interesse per le quali, come previsto sia dalla normativa regionale sia provinciale, insistono modalità operative e di gestione che hanno la finalità di tutelarne la percezione, oltre alla persistenza, senza contare l'attenzione posta rispetto alla valorizzazione. In tal senso, come per la RER, anche per i Geositi sono state individuate, anche nella redigenda variante al PTCP, linee di intervento ritenute compatibili con il valore e le specificità che caratterizzano le diverse porzioni di territorio, rientranti nel perimetro di talune aree protette.
- * Si concorda con l'osservazione in cui viene ribadito il carattere orientativo assunto dal PTR, tant'è che all'art. 22 viene ribadita la necessità/facoltà degli enti locali di attivare forme di valutazione e caratterizzazione che possano garantire una più adeguata interpretazione delle valenze locali.
- * Quanto proposto risulta coerente con la normativa e la finalità espressa dal PTR, in tal senso si osserva come all'art. 22, sia lo stesso PTR a sollecitare una lettura del paesaggio e del territorio di maggior dettaglio e definizione. Tale valutazione è stata attuata dalla Provincia nella variante in corso del PTCP, da cui è emersa una proposta normativa, allo stato attuale, coerente con quanto previsto dagli indirizzi regionali.

Parte di forma e merito

- 1) Si evidenzia che le due pianificazioni, pur non procedendo su strade diverse, hanno iter di approvazione e redazione differenti; oltretutto anche i soggetti titolati alla loro approvazione definitiva risultano essere diversi. In ogni caso, come evidenziato sia nel Rapporto Ambientale, sia nella proposta di piano, le valutazioni condotte e la disamina degli strumenti normativi effettuata si è concentrata sugli strumenti di gestione territoriali vigenti. La variante al PTCP, allo stato attuale, si configura (come previsto dalla normativa) come una proposta, senza alcun valore di vincolo, nè di salvaguardia, come invece esplicitamente previsto per i PGT dopo la loro adozione. Si riscontra comunque che alcune delle scelte pianificatorie previste nel PPC, allo stato attuale, hanno solo una valenza di proposta che, però, potranno trovare la loro attuazione solo in seguito alla eventuale approvazione definitiva del PTCP assoggettato a variante.
- 2) Si evidenzia come il PTR individui i Geositi in modo non areale ma puntuale; l'articolazione e la perimetrazione del Geosito sono demandati al PTCP, in quanto strumento di gestione e programmazione a maggior valenza locale.
- 3) Come correttamente evidenziato nell'osservazione proposta, alcuni dei Geositi citati sono a valenza regionale altri provinciale; per questi ultimi, dalla attenta disamina della normativa di riferimento, non sussistono vincoli che possano negare l'ampliamento di siti estrattivi già operativi. Si rileva, inoltre, che le scelte di programmazione territoriale devono tenere in debita considerazione anche gli indirizzi prescritti dalla legislazione regionale (L.r. 14/98 in cui viene incentivato l'ampliamento delle realtà produttive già operanti sul territorio, disincentivando l'attivazione di nuove realtà).
- 4) Come già ribadito in precedenza, la proposta di ampliamento di un ambito estrattivo nel Comune di Ticengo, allo stato attuale, si configura solo come una ipotesi; in tal senso, infatti, solo alla eventuale approvazione del PTCP (in fase di valutazione) questa scelta pianificatoria produrrà effetti giuridici. Si specifica che le significative volumetrie giacimentologiche individuate derivano dalla volontà di assicurare la disponibilità di approvvigionamenti estesi ad un arco temporale piuttosto lungo.
- 5) La pianificazione e, quindi, l'individuazione dei fabbisogni da approvvigionare con il nuovo PPC ha tenuto criticamente in considerazione le valutazioni espresse dagli studi propedeutici predisposti; il dimensionamento del Piano, tuttavia, deriva anche dalla scelta strategica fatta dalla Provincia di Cremona, anche su sollecitazione di Comuni ed operatori del settore minerario, di considerare non solo i fabbisogni complessivi dell'intera provincia, ma anche quelli locali, al fine di limitare i costi economici ed ambientali di un diffuso trasporto della materia prima per lunghe percorrenze.

Osservazioni specifiche

- 6) La contraddizione con la regola generale ("ATE a recupero agricolo: deve essere destinata alla creazione di aree verdi una superficie dell'area estrattiva pari ad almeno il 10%": cfr. capitolo VIII della Relazione tecnica) è solo apparente; in particolare, come specificato a pag. 32 della Relazione tecnica, l'area di recupero di m² 79.000 assegnata all'ATEa8 costituisce il 10% circa della superficie di ampliamento (quella già pianificata nel 2003 è gravata da specifici obblighi di recupero, già oggetto di autorizzazione); non è invece corretto fare confronti con le aree di

recupero assegnate con il criterio relativo alle cave a lago, assai più severo al fine di compensare impatti ambientali assai più rilevanti di quelli prodotti da interventi che ricostituiscono il suolo agrario.

7) La risposta all'osservazione presentata si articola di diverse parti:

- Correttamente la proposta di Piano non dà per scontata l'ampliamento dell'ATE a8 in quanto, pur facendo riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti, valuta anche le soluzioni espresse nella variante del PTCP in atto (come d'altra parte fatto notare nella premessa dell'osservazione): questa previsione non è illegittima in quanto, considerato che la redazione di una proposta di pianificazione è un processo dinamico, evidenzia solo alcune necessità espresse a livello locale e condivise dalla Provincia. Solo nella definitiva approvazione del PPC saranno inserite le scelte imprescindibilmente coerenti con le normative di riferimento.
- Per quanto attiene alla correlazione con i siti Natura 2000, è stato predisposto uno Studio di incidenza dedicato, validato da uno specifico atto di espressione di valutazione d'incidenza positiva da parte della Regione Lombardia, in cui sono individuate e caratterizzate eventuali forme di correlazione. Va, comunque, ricordato che il SIC Cave Danesi è, appunto, il risultato di una attività estrattiva che ha poi permesso lo sviluppo di una flora e di una fauna di rilevanza comunitaria: non sempre una attività estrattiva si configura come un elemento detrattore per il territorio e a volte può addirittura rappresentare un importante fattore di arricchimento.
- Per quanto attiene all'eventuale correlazione con la rete ecologica, si evidenzia che le aree interessabili all'escavazione sono allo stato attuale integralmente utilizzate per l'agricoltura ed i locali elementi naturali hanno ormai assunto una valenza residuale. L'attivazione dell'ATE prevede l'attuazione di significativi interventi di compensazione che, una volta realizzati (con criteri naturalistici così come ribadito nel Rapporto Ambientale) potranno andare ad arricchire l'attuale corteggio floristico locale, ingenerando nuove forme di correlazione ecosistemica locale.

Conclusioni

- non riscontrandosi incompatibilità tra PTR e PTCP vigente con le previsioni della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la Carta degli indirizzi e del Sistema paesaggistico-ambientale non fanno parte della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- non riscontrandosi incompatibilità tra l'art. 22 del PTR e le previsioni della proposta di Piano cave, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la ricerca dell'Università Cattolica ha riguardato la determinazione dei prevedibili consumi di sostanze minerali di cava per l'intero territorio provinciale, senza affrontare il problema dei fabbisogni locali, soprattutto per il Settore merceologico argilla, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la legittimità dell'individuazione del Giacimento Ga8C è già stata accertata in fase di approvazione della revisione del PPC 2003, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la corretta coltivazione e l'attuazione delle misure di recupero stabilite nel progetto autorizzato di ogni cava escludono che l'attività mineraria possa dare origine a casi di danno ambientale, l'osservazione non ha motivo di essere accolta;
- poichè la pianificazione del giacimento e delle aree estrattive previste sul Pianalto di

Romanengo-Melotta non evidenzia profili di illegittimità, l'osservazione non ha motivo di essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 21

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94800

SOGGETTO OSSERVANTE *SOM.FER. S.R.L.*

OGGETTO ATE g33 Spinadesco e Sesto Cremonese

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano implementate le superfici e la volumetria fino al raggiungimento di 1.063.000 m³.

CONTRODEDUZIONI

L'attribuzione di un volume superiore ai 500.000 m³ pianificati, pur valutata in sede di esame delle segnalazioni (cfr. Paragrafo VI.11 della Relazione tecnica), non sarebbe coerente con l'obiettivo c.1 "Individuazione del dimensionamento ottimale dell'intero Piano cave e delle singole aree estrattive, al fine di soddisfare adeguatamente i fabbisogni attuali e futuri di materiali di cava e di garantire nel tempo la disponibilità di risorse di cava la cui estrazione comporti un basso impatto ambientale" (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica); considerato che l'Azienda interessata è da anni inattiva sul mercato delle forniture per fabbisogno ordinario, l'osservazione non ha motivo di essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 22

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 94801

SOGGETTO OSSERVANTE *SO.RO. S.R.L.*

OGGETTO nuova area estrattiva nei comuni di Grumello Cremonese e Cappella Cantone

CONTENUTO

Chiede l'inserimento di un'area per l'estrazione di sabbia e ghiaia, già segnalata nel 2012 in fase di valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo PPC.

CONTRODEDUZIONI

Poichè l'osservazione non mette a disposizione nuovi dati per il calcolo della prestazione complessiva dell'area proposta, già risultata inferiore a quello dell'ultima segnalazione accolta e pianificata in fase di valutazione delle proposte di inserimento nel nuovo PPC, l'osservazione non ha motivo di essere accolta, in quanto renderebbe disponibile un ulteriore approvvigionamento che

risulterebbe eccedente rispetto ai fabbisogni pianificati.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna.

OSSERVAZIONE N. 23

DATA 31.07.2013 (oltre il termine concesso)

PROTOCOLLO 95552

SOGGETTO OSSERVANTE Vezzola S.p.a.

OGGETTO ATE g22 Gussola

CONTENUTO

Chiede l'individuazione e l'inserimento dell'area di servizio (impianti, stoccaggio e strutture) nella cartografia dell'ATE g22.

CONTRODEDUZIONI

Preso atto che l'area indicata risulta interna al SIC Lancone di Gussola (in parziale coincidenza con un habitat codice 3270) e assai prossima alla ZPS Lanca di Gussola, considerato che lo svolgimento della coltivazione è destinato a svilupparsi in zone a crescente distanza dagli attuali impianti (con conseguente incremento del traffico veicolare di trasporto destinato a peggiorare le interferenze con gli habitat e ad incrementare il disturbo alla fauna ornitica), l'osservazione non merita di essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 24

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 96156

SOGGETTO OSSERVANTE Microstone S.r.l.

OGGETTO ATE g24 Gerre de'Caprioli

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) assegnazione di un volume aggiuntivo per il fabbisogno ordinario di almeno 1.000.000 m³, eventualmente spostando parte dei volumi destinati alle opere straordinarie;
- 2) la conferma dei volumi per opere straordinarie per la differenza tra gli attuali 2.100.000 m³ e quanti verranno eventualmente spostati nel quantitativo "ordinario", considerando nella valutazione i volumi già estratti alla data di redazione della proposta di piano.

CONTRODEDUZIONI

- 1) L'attribuzione di un volume aggiuntivo, non sarebbe coerente con l'obiettivo c.1 "Individuazione del dimensionamento ottimale dell'intero Piano cave e delle singole aree estrattive, al fine di

soddisfare adeguatamente i fabbisogni attuali e futuri di materiali di cava e di garantire nel tempo la disponibilità di risorse di cava la cui estrazione comporti un basso impatto ambientale” (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica); considerato il lento sviluppo dell'estrazione verificatosi nello scorso decennio, l'osservazione non ha motivo di essere accolta.

- 2) L'osservazione non deve essere accolta, in quanto l'intero volume indicato è già oggetto di un'autorizzazione in vigore, ottenuta dall'osservante, che, se non rinunciata da parte dell'interessato, già destina inderogabilmente il volume di cui trattasi.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

Nessuna

OSSERVAZIONE N. 25

DATA 29.07.2013

PROTOCOLLO 96558

SOGGETTO OSSERVANTE Nuova Demi S.p.a.

OGGETTO ATE g5 Genivolta - Soncino

CONTENUTO

Chiede che nella scheda di piano vengano inserite le seguenti modifiche:

- 1) eliminare le prescrizioni riportate nelle modalità di recupero finale della scheda di piano cave la dicitura "il recupero della cava deve portare ...alla conservazione dei tratti di scarpate naturali ricollegabili alla morfogenesi del fiume Oglio" o in subordine, aggiungendo, dopo la dicitura "...conservazione dei tratti di scarpate naturali ricollegabili alla morfogenesi del fiume Oglio", la frase "o, in alternativa, subordinatamente ad una valutazione di dettaglio degli Enti Locali (Parco e Comuni), la loro ricostruzione anche in posizione di arretramento, a fronte della realizzazione di interventi più estesi di ricostruzione della rete ecologica verso oriente sulle altre aree circostanti di proprietà dell'Operatore, a cura dello stesso, da definire mediante apposita convenzione o protocollo d'intesa o altro strumento previsto dal documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali finalizzati all'avvio delle procedure di variante al PTCP e PTC del Parco Oglio Nord in recepimento della modifica operata con l'introduzione per l'ATE g5 della tipologia estrattiva definita "arretramento di terrazzo" prevista dal nuovo piano cave";
- 2) modificare la modalità di coltivazione mineraria dall'attuale tipologia "a fossa" in quella di "arretramento di terrazzo" e individuando il reperimento dei volumi con l'approfondimento del giacimento determinandone il banco coltivabile nello spessore di 8,65 m per lo scavo da p.c. e di 3,65 m per lo scavo da fondo cava attualmente autorizzato;
- 3) inserire la modalità della coltivazione mineraria "in falda" nell'area di 1,5 Ha posta a SE per una profondità massima di 8 m al fine di consentire la realizzazione di una zona umida con laghetto avente superficie di circa 15.000 m² e profondità di 8 m;
- 4) modificare l'indicazione relativa alla quota massima prevedibile della falda rapportandola alle posizioni N e S del giacimento e indicandola rispettivamente in 66 e 64 m sul l.m.;
- 5) adeguare l'estensione delle "aree di rispetto" o compensazione alla sola superficie estrattiva di nuova pianificazione;

- 6) confermare le previsioni del vigente PPC 2003 con l'assegnazione di 800.000 m³ per il fabbisogno decennale 2013-2023;
- 7) garantire che i volumi assegnati siano resi effettivamente disponibili per il decennio 2013-2023, in modo da escludere con certezza blocchi dell'escavazione;
- 8) estendere il perimetro del giacimento Gg5C alle aree limitrofe in modo da poter valutare nel dettaglio del progetto di gestione produttiva le soluzioni più idonee per l'escavazione ed il recupero ambientale.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Richiamato che l'art. 16, punto 4, del vigente PTCP tutela i tratti significativi delle scarpate morfologiche e che il tratto di scarpata di cui trattasi è sicuramente significativo, l'osservazione non deve essere accolta.
- 2) Poichè la locale scarpata di terrazzo è tutelata e non può quindi essere oggetto di interventi finalizzati alla sua traslazione, la prima parte dell'osservazione non deve essere accolta; considerato che la richiesta di aumentare la profondità di banco deriva presumibilmente dalla proposta di aumentare il volume assegnato (cfr. Punto 6), la seconda parte dell'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 3) Poichè la realizzazione dell'area umida (destinata ad essere alimentata dalle acque dilavanti e con fondo posto ben al di sopra della superficie piezometrica locale) deve essere eseguita non a scopo minerario, ma per ottenere la formazione di una zona di incremento del locale valore paesaggistico e faunistico (sebbene i volumi da essa derivanti debbano comunque essere oggetto di autorizzazione estrattiva), l'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 4) L'osservazione, in quanto presumibilmente derivante da dati piezometrici in possesso dell'osservante, può essere accolta.
- 5) Gli obblighi di recupero finale pianificati sono coerenti con la proporzione stabilita per gli ATE a recupero agricolo dal capitolo VIII della Relazione tecnica ("ATE a recupero agricolo: deve essere destinata alla creazione di aree verdi una superficie dell'area estrattiva pari ad almeno il 10%"), ammontando al 13% dell'area estrattiva (coincidente con la zona di ampliamento a cui deve essere sommata quella in cui è pianificato l'approfondimento dell'escavazione); il leggero sovradimensionamento è risultato necessario per garantire un assetto territoriale equilibrato e di elevata qualità ambientale (cfr. pagina 31 della Relazione tecnica); l'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 6) L'attribuzione di un volume superiore ai 700.000 m³ pianificati, pur valutata in sede di esame delle segnalazioni (cfr. Paragrafo VI.9 della Relazione tecnica), non sarebbe coerente con l'obiettivo c.1 "Individuazione del dimensionamento ottimale dell'intero Piano cave e delle singole aree estrattive, al fine di soddisfare adeguatamente i fabbisogni attuali e futuri di materiali di cava e di garantire nel tempo la disponibilità di risorse di cava la cui estrazione comporti un basso impatto ambientale" (cfr. Paragrafo VI.2 della Relazione tecnica); l'osservazione non ha motivo di essere accolta.
- 7) Premesso che il blocco dell'attività estrattiva nell'ATEg5 per esaurimento del volume pianificato non è una prospettiva realistica nel breve periodo, in quanto i m³ 100.000 attualmente autorizzabili a seguito della Revisione approvata nel 2012 non sono ancora stati oggetto di

alcuna domanda, l'entrata in vigore del nuovo Piano non è governata dalla Provincia di Cremona, per cui l'osservazione non deve essere accolta.

- 8) La perimetrazione contestata è stata giustificata a pagina 11 della Relazione illustrativa dell'Individuazione dei giacimenti sfruttabili; preso atto che non vengono forniti elementi di fatto che dimostrino l'errata valutazione eseguita in fase preparatoria (ovvero che la funzionalità della strada di collegamento tra la Cascina Mancapane con la Cascina Mirabella sia in realtà interrompibile), l'osservazione non ha motivo di essere accolta.

MODIFICHE CONSEGUENTI A DOCUMENTAZIONI DI PIANO

- 4) Nella scheda tecnica, alla voce "Falda freatica" dovrebbero essere indicati i valori di 66 m sul l.m.m. per la zona nord e di 64 m sul l.m.m. per la zona sud